

Materia	Domanda	Risposta Esatta	Risposta2	Risposta3	Risposta4
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio e al recupero è	sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il loro recupero, privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero	sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il loro recupero presso gli impianti di recupero più lontani	vietata la libera circolazione sul territorio nazionale a meno che essi non siano destinati a impianti di smaltimento, privilegiando il principio di prossimità	sempre vietata la libera circolazione sul territorio nazionale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con riferimento alle attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, nei centri raccolta	possono essere organizzati spazi destinati a schemi di filiera degli operatori professionali dell'uso che siano muniti di idonea autorizzazione	le aziende interessate possono liberamente prelevare beni, o parti di essi, utili per la propria attività aziendale (metallo, plastica, carta) anche destinati alla vendita per il recupero di materia	non è possibile in alcuna maniera attrezzare aree nelle quali cittadini, ovvero operatori professionali dell'uso, possano effettuare lo scambio di beni o intercettare prodotti	i cittadini possono liberamente prelevare parti di beni che possono risultare loro utili
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D. Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle differenti operazioni di recupero, il legislatore nazionale ha inteso codificarle in un elenco	non esaustivo contrassegnandole con la lettera R seguita dalla numerazione da 1 a 13	esaustivo contrassegnandole con la sigla H seguita dalla numerazione da 1 a 13	non esaustivo contrassegnandole con la sigla EoW seguita dalla numerazione da 1 a 99	esaustivo contrassegnandole con la sigla D seguita dalla numerazione da 1 a 99
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D. Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle differenti operazioni di smaltimento, il legislatore nazionale ha inteso codificarle in un elenco	non esaustivo contrassegnandole con la lettera D seguita dalla numerazione da 1 a 15	non esaustivo contrassegnandole con la sigla EoW seguita dalla numerazione da 1 a 99	esaustivo contrassegnandole con la sigla H seguita dalla numerazione da 1 a 13	esaustivo contrassegnandole con la sigla R seguita dalla numerazione da 1 a 99
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D. Lgs. n. 152/2006, per "smaltimento" si intende	ogni operazione avente caratteristica residuale diversa dal recupero da utilizzare solo in mancanza di altre opzioni e che non consente il recupero di risorse	trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia	riciclaggio / recupero di metalli e composti metallici	utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D. Lgs. n. 152/2006, con "raccolta differenziata" si intende	la raccolta in cui il flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura, al fine di facilitarne il trattamento specifico	qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti	l'attività consistente nelle operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da essere reimpiegati senza altro pretrattamento	qualsiasi operazione che permetta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o li prepari ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D. Lgs. n. 152/2006, per "raccolta differenziata" si intende la raccolta	in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico	che presuppone la collocazione dei rifiuti in appositi contenitori, differenziati in base all'origine dei rifiuti	in cui i rifiuti non sono tenuti separati tra loro	in cui i flussi di rifiuti sono separati in base all'origine
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D. Lgs. n. 152/2006, costituiscono attività di "stoccaggio"	le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite dalla normativa in materia	le attività di raccolta consistenti nel prelievo e nella cernita preliminari alla raccolta dei soli rifiuti organici	qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini	esclusivamente le attività di raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D. Lgs. n. 152/2006, nell'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti rientrano	i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi	i rifiuti radioattivi	il terreno (in situ), inclusi il suolo non contaminato, non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno	gli effluenti gassosi emessi in atmosfera
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Fanno parte dei "rifiuti organici", così come definiti dal D. Lgs. n. 152/2006, i rifiuti	biodegradabili di giardini e parchi	non biodegradabili di giardini e parchi	di qualunque natura se abbandonati all'interno di giardini e parchi	comunque presenti all'interno di giardini e parchi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D. Lgs. n. 152/2006 costituisce un "rifiuto pericoloso" il rifiuto che	presenta una o più caratteristiche di pericolosità elencate nella disciplina ambientale	presenta, a discrezione del detentore, una o più caratteristiche tali da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la propria incolumità	non presenta una o più caratteristiche elencate nelle Norme in materia ambientale	presenta, a discrezione del produttore, una o più caratteristiche tali da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la propria incolumità
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D. Lgs. n. 152/2006 definisce produttore di rifiuti "iniziale" il soggetto la cui attività	produce rifiuti e quello cui sia giuridicamente riferibile tale produzione	non produce rifiuti	produce rifiuti e non quello al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione	consiste in operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti prodotti da altri
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D. Lgs. n. 152/2006 costituisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore	si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi	si appropri o abbia l'intenzione o l'obbligo di appropriarsi	non abbia l'obbligo di disfarsi	non si disfi

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Al sensi della normativa in materia di rifiuti (D.lgs. n. 152/2006) con "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi" giuridicamente si intende	rifiuto	sottoprodotto	prodotto già usato	prodotto riciclato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I rifiuti abbandonati giacenti su strade e aree pubbliche o su strade e aree private comunque soggette a uso pubblico sono rifiuti	urbani	pericolosi	assimilabili	speciali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale	conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di legge	possono gestire, attraverso sistemi organizzativi di tipo professionale, esclusivamente rifiuti pericolosi autoprodotti al fine di ridurre il rischio per l'ambiente	sono implicitamente autorizzati anche al trattamento dei rifiuti	riconeggiano i rifiuti raccolti e trasportati a coloro che glieli hanno trasferiti all'inizio dopo aver controllato che siano non pericolosi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La raccolta differenziata dei rifiuti organici	avviene con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati	deve essere effettuata solo attraverso contenitori a svuotamento riutilizzabili poiché nell'ordinamento italiano non è previsto l'utilizzo di sacchetti compostabili certificati	può essere realizzata con qualunque tipo di contenitore o sacchetto	non è prevista nell'ordinamento italiano
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La raccolta differenziata dei rifiuti organici deve avvenire	con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati da organismi accreditati	attraverso il conferimento diretto al centro di raccolta	con contenitori monouso in PVC	con contenitori realizzati utilizzando materiali recuperati e riciclati
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il centro di raccolta dei rifiuti urbani è un'area presidiata e allestita per l'attività di	raccolta	deposito temporaneo dei rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi	smaltimento, attraverso procedure non pericolose per l'ambiente	recupero
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Nei centri di raccolta dei rifiuti urbani possono essere depositati rifiuti	urbani conferiti in maniera differenziata	prodotti esclusivamente dal comune, provenienti da parchi e giardini pubblici o da spazzamento delle strade	urbani conferiti in maniera indifferenziata che sono collocati in appositi cassoni scarabili per essere destinati allo smaltimento	speciali pericolosi preventivamente etichettati e imballati secondo la normativa sulle merci pericolose
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I centri di raccolta dei rifiuti urbani, nelle zone di scarico e deposito, devono avere la pavimentazione	impermeabilizzata	In vernice termoreagente	In tout venant	Igroscopica
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) è composto da	sei cifre numeriche e una descrizione in lettere del rifiuto	sei cifre numeriche seguite da 4 lettere dalla A alla Z	una descrizione in lettere del rifiuto	due numeri da 1 a 10
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La classificazione del rifiuto, attraverso l'assegnazione del codice EER (Elenco europeo dei rifiuti), è effettuata da	il produttore	il detentore	l'intermediario	il trasportatore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con "stabilizzazione" si identificano i processi che	modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli pericolosi in rifiuti non pericolosi	infiliscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi	non modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli pericolosi in rifiuti non pericolosi	modificano la natura speciale dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli urbani in rifiuti speciali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In tema di responsabilità nella gestione dei rifiuti sono stabiliti precisi principi in capo	al produttore/detentore dei rifiuti, trasportatore, intermediari/commercianti, soggetti che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti	al produttore/detentore dei rifiuti, trasportatore, soggetti che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, con l'esclusione del commerciante/intermediario	al solo produttore/detentore dei rifiuti	esclusivamente al produttore/detentore dei rifiuti e al trasportatore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il produttore iniziale o detentore di rifiuti deve provvedere al loro trattamento	direttamente o mediante l'affidamento a un intermediario / commerciante, oppure alla loro consegna a un soggetto autorizzato al trattamento o al trasporto	esclusivamente tramite un'organizzazione di intermediari / commercianti e soggetti attivi nei servizi di recupero o smaltimento dei rifiuti	esclusivamente mediante consegna a un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato	tramite una rete pubblica di impianti di recupero o smaltimento
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Per quanto riguarda la responsabilità del trasportatore di rifiuti, gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale	sono tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali e devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta	sono tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali e devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati a impianti pubblici di recupero o smaltimento	sono solo tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali	devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta in attesa di iscrizione all'Albo gestori ambientali

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Spetta alle regioni	la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti	l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani	il controllo delle attività degli impianti di gestione dei rifiuti	la determinazione delle specifiche modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	i piani per la gestione dei rifiuti sono adottati	dalle regioni	dai Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dallo Stato	dai comuni
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti è di competenza	delle regioni	dei comuni	delle province	dello Stato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli ATO (ambiti territoriali ottimali) sono definiti	dalle regioni, sentite le province e i comuni interessati	direttamente dallo Stato	dalla Commissione europea	dai regolamenti comunali che dispongono le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 214 del D.Lgs. n. 152/2006, la comunicazione relativa al procedimento semplificato per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti	deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	deve essere rinnovata solo in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	deve essere rinnovata ogni dieci anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	non necessita di rinnovo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai sensi dell'art. 197 CA, per l'espletamento delle proprie funzioni in materia di rifiuti, le province possono avvalersi	delle Agenzie per la protezione dell'ambiente	di cittadini	di nessuno altro	del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	i regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti riguardano	rifiuti urbani	scorie e ceneri prodotti dall'incenerimento dei rifiuti urbani	rifiuti del trattamento dei rifiuti industriali	rifiuti radioattivi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e la gestione degli impianti di gestione rifiuti	sono sottoposti ad autorizzazione alla realizzazione e alla gestione a seconda della tipologia di impianto e dell'attività svolta	sono autorizzati esclusivamente con una procedura semplificata	possono esercitare senza autorizzazione	sono sottoposti solo all'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda per l'autorizzazione unica in materia di rifiuti	la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi	il comune convoca apposita conferenza di servizi	il soggetto istante è legittimato a iniziare l'attività oggetto di autorizzazione	la Conferenza di servizi autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Ai fini del rilascio dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti, l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che	sono necessarie delle garanzie finanziarie	è sempre necessaria la presenza di un fidejussore, unica forma di garanzia accettata	è sempre necessaria la presenza di un'ipoteca su immobili, unica forma di garanzia accettata	non è necessaria alcuna garanzia finanziaria
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti ha durata	di 10 anni ed è rinnovabile, salvo casi particolari	annuale	illimitata nel tempo salvo volontà di chiusura degli impianti da parte del titolare degli stessi	di 10 anni e non è rinnovabile, salvo casi particolari
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, i termini per la richiesta di rinnovo dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti	sono di almeno 180 giorni prima della scadenza	sono di almeno un anno prima della scadenza	non sono indicati in quanto l'AUA (autorizzazione unica ambientale) si rinnova automaticamente	sono 90 giorni prima della scadenza
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di condizioni di criticità ambientale, le prescrizioni contenute nell'AUA (autorizzazione unica ambientale) per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti possono essere modificate	prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio	prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio	mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione	previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, qualora l'evoluzione tecnologica consenta una riduzione significativa degli impatti, le prescrizioni contenute in AUA (autorizzazione unica ambientale) per impianto rifiuti possono essere modificate, con le procedure di legge,	prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio	prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio	previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione	mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il mancato rispetto delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) comporta	diffida, diffida e sospensione, revoca a seconda della gravità del fatto	solo una sanzione amministrativa	solo una diffida	revoca immediata dell'AUA (autorizzazione unica ambientale)
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale), alla sanzione provvede	l'Autorità competente	il Ministero competente	la polizia municipale	il Sindaco del comune in cui è ubicato l'impianto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, le procedure che regolano l'AUA (autorizzazione unica ambientale) per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti si applicano	per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata	solo per la realizzazione di varianti di piccola entità che non comportino modifiche significative	a qualunque tipo di variante all'impianto	per la realizzazione di lievi varianti in corso d'opera o di esercizio
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero è richiesta per impianto	di smaltimento e recupero non soggetto alla normativa IPPC	mobile che effettua la sola riduzione volumetrica	mobile che effettua la sola separazione di frazioni estranee	mobile di disidratazione di fanghi degli impianti di depurazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La validità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione comporta	l'applicazione del Codice penale	non comporta alcuna sanzione	la revoca immediata dell'autorizzazione	solo una sanzione pecuniaria
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La comunicazione di inizio attività delle operazioni di recupero dei rifiuti con procedure semplificate, deve essere rinnovata	ogni 5 anni	mai	ogni 10 anni	ogni anno
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I fatti realizzati in violazione della normativa sui rifiuti possono	costituire fattispecie di reato	essere puniti solo con sanzioni amministrative	integrare solo delitti ma mai contravvenzioni	integrare solo contravvenzioni ma mai delitti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La violazione della normativa sui rifiuti	può avere come conseguenza l'applicazione della confisca	non può mai comportare l'applicazione della confisca, espressamente vietata nella materia ambientale	è accertata con ordinanza sindacale	non comporta mai l'integrazione di ipotesi di reato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti possono essere	sia penali sia amministrative	solo penali	sia amministrative sia civili	solo amministrative
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In caso di gestione di rifiuti non autorizzata i veicoli utilizzati per commettere l'illecito	sono sottoposti a fermo e/o a confisca salvo che non appartengano a persona estranea al reato	devono essere mandati a revisione speciale	non possono essere sottoposti a confisca	sono sottoposti a fermo e/o a confisca anche se gli stessi appartengono, non fittiziamente, a persona estranea al reato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'abbandono di rifiuti che prevede sanzioni amministrative, riguarda	tutti i cittadini	sia il titolare dell'impresa che il responsabile tecnico	il solo titolare dell'impresa	il solo responsabile tecnico
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'obbligo di conservazione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) è fissato in anni	tre	cinque	uno, sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione	quattro
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In caso di condanna per il reato di trasporto di rifiuti pericolosi in assenza di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	consegue obbligatoriamente la confisca del veicolo	consegue il fermo amministrativo del veicolo e il successivo invio a revisione presso officina autorizzata	consegue il fermo amministrativo del veicolo	non consegue mai la confisca del veicolo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, con la sentenza di condanna il giudice ordina	il ripristino dello stato dell'ambiente, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente	il ripristino dello stato dell'ambiente, riconoscendo l'estinzione della pena con l'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente	il ripristino dello stato dell'ambiente, ma non può concedere la sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente	la sospensione condizionale, anche in assenza dell'eliminazione del danno

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio	è punito con l'arresto e con l'ammenda	commette un delitto	è punito con la sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista	non commette reato né è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria per abbrucciamenti di quantità inferiori a tre metri steri
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio e salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la	pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda	multa e la reclusione	pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda	sanzione amministrativa pecuniaria
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'assenza di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	può assumere rilevanza penale	non può essere in alcun modo punita né in via penale né amministrativa	non ha mai rilevanza penale	non comporta mai l'attribuzione di sanzioni
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	commette il reato di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata"	è punito con una sola sanzione amministrativa pecuniaria	non può essere punito in alcun modo come da recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)	è punito solo con un ammonimento del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali e, in caso di reiterazione, viene espulso dalle attività di gestione di rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo D.Lgs. n. 152/2006, per "oli usati" si intende	qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato	l'olio sintetico, purché di provenienza non industriale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato	l'olio naturale che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile	qualsiasi olio industriale, minerale o sintetico, che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Al sensi della normativa ambientale sugli imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo I), i produttori e gli utilizzatori	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti	non sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale né degli imballaggi né dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e non degli imballaggi stessi	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli imballaggi e non dei relativi rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II, è un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto	originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto	che per essere utilizzato necessita di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale	originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario è la produzione di tale sostanza od oggetto	che non sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. 152/2006, una sostanza od oggetto originati da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto per cui non esiste un mercato, deve essere	gestita in deposito temporaneo per essere trattata come rifiuto	depositata per un periodo massimo di 10 anni	depositata per un periodo massimo di 3 anni	depositata nel luogo di produzione ma, non essendoci disposizioni in materia, può permanere in situ senza limitazioni temporali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo quanto disposto dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, quando deve essere versato il contributo annuale al RENTRI?	all'atto dell'iscrizione al RENTRI e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno;	solo all'atto dell'iscrizione;	entro il 31 dicembre di ogni anno;	non è dovuto alcun contributo annuale al RENTRI;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	A quale data deve essere effettuato il calcolo dei dipendenti ai fini dell'iscrizione al RENTRI?	al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto a quello in cui è presentata la pratica di iscrizione;	al 30 aprile dell'anno precedente;	al 1° gennaio dell'anno in corso;	alla data in cui è presentata la pratica di iscrizione;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quali tra i seguenti soggetti sono obbligati all'iscrizione al RENTRI?	Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti	I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di dieci dipendenti;	I privati cittadini;	I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di cinque dipendenti;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo quanto disposto dal D.M. 04 aprile 2023 n.59, chi è obbligato a installare i sistemi di geolocalizzazione?	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 5 che trasportano rifiuti speciali pericolosi;	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 4 che trasportano rifiuti speciali non pericolosi;	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 1 che trasportano rifiuti urbani pericolosi;	I soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 6;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quali sono le tempistiche di trasmissione dei dati contenuti nel registro cronologico di carico e scarico rifiuti?	Per gli operatori con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Per i soggetti delegati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione;	Almeno una volta all'anno;	Esclusivamente con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione, sia per gli operatori che per i soggetti delegati;	Entro il 30 aprile di ogni anno;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Lo stoccaggio istantaneo è una registrazione che viene effettuata da:	L'impianto di trattamento dei rifiuti solo in caso di ispezioni o verifiche da parte degli enti di controllo;	b.Dal trasportatore di rifiuti pericolosi;	Dai produttori di rifiuti pericolosi;	Dai Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Come avviene l'accesso al portale RENTRI?	Mediante autenticazione con dispositivo di identità digitale del soggetto che accede (SPID, CIE o CNS);	Attraverso il riconoscimento facciale;	Mediante l'inserimento di nome utente e password scelto dall'utente in fase di registrazione;	Accesso automatico senza l'inserimento delle credenziali;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quale conseguenza è prevista nel caso in cui un soggetto obbligato non effettui l'iscrizione al RENTRI nei termini stabiliti?	È soggetto alle sanzioni amministrative previste dal D.lgs. 152/2006;	Riceve un richiamo scritto senza ulteriori effetti;	Ottiene una proroga di ulteriori 60 giorni al fine di regolarizzare la sua posizione;	Viene iscritto d'ufficio dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chi può accedere alla sezione "Hai bisogno di aiuto?" del Portale RENTRI per ricevere assistenza o consultare le schede operative?	Tutti gli utenti, anche non iscritti, tramite l'area pubblica del portale;	Solo i responsabili tecnici;	Esclusivamente i funzionari del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;	Solo i produttori di rifiuti urbani;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.M. 04 aprile 2023 n. 59 il RENTRI è articolato in:	Una sezione Anagrafica e una sezione Tracciabilità;	Una sezione Pubblica e una sezione Privata;	Una sezione Generale e una sezione Specialistica;	Una sezione Anagrafica, una sezione Pubblica e una sezione Specialistica;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Nel caso in cui un operatore avvil l'attività soggetta all'obbligo di iscrizione al RENTRI successivamente alle scadenze previste dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, quando deve essere effettuata l'iscrizione?	Deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico da tenersi in modalità digitale.	Deve essere effettuata entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene l'inizio dell'attività.	Deve essere effettuata entro il mese in cui avvia l'attività.	L'iscrizione al RENTRI deve essere effettuata lo stesso giorno della dichiarazione di inizio attività presentata al Registro delle Imprese.
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quali dati dei FIR digitali devono essere trasmessi al RENTRI?	Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti pericolosi	Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti non pericolosi	I dati dei FIR digitali non devono essere mai trasmessi al RENTRI	Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti urbani
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il trasportatore iscritto nella categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali può emettere il FIR su richiesta del produttore?	Sì, può emettere sia il FIR digitale che il FIR cartaceo	Sì, ma può emettere solo il FIR digitale	Sì, ma può emettere solo il FIR cartaceo	No, il trasportatore non può mai emettere il FIR per conto del Produttore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quando un trasporto di rifiuti è accompagnato dal FIR digitale, quale operatore deve restituire la copia completa del FIR digitale a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione dei rifiuti e in che termini?	Il destinatario deve restituire tramite il RENTRI, o mediante interoperabilità, la copia completa del FIR digitale, relativa ai rifiuti pericolosi e non pericolosi, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti	Il trasportatore restituisce tramite il RENTRI, entro due giorni lavorativi dalla consegna all'impianto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale	Il trasportatore restituisce tramite il RENTRI, entro tre mesi dalla consegna all'impianto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale	Con il FIR digitale decade l'obbligo della restituzione della copia completa del FIR digitale al produttore/detentore da parte del destinatario
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Da chi deve essere sottoscritto il FIR digitale?	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) intervenuto nella movimentazione dei rifiuti	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal produttore/detentore	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal produttore/detentore e dal trasportatore	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal destinatario
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quale delle seguenti affermazioni sul FIR digitale è corretta?	Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto il rifiuto è accompagnato da una stampa del FIR digitale. In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili	La stampa cartacea del FIR digitale è sempre obbligatoria e necessita di sottoscrizione con firma autografa da parte del produttore/detentore e da parte del trasportatore	Il FIR digitale deve sempre essere stampato in quattro copie (la prima e la quarta copia sono destinate al produttore/detentore, le altre due copie sono destinate al trasportatore e al destinatario)	Durante il trasporto dei rifiuti non è ammessa l'esibizione del FIR digitale.
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Si stima che il riscaldamento terrestre sia dovuto essenzialmente al fatto che circa il 65% delle radiazioni emesse dalla superficie terrestre vengono	respine dai gas serra	assorbite dai gas serra	assorbite dal vapore acqueo	restituite allo spazio
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	L'indice di qualità dell'aria (IQA)	è un indicatore di sintesi che consente di fornire una stima sullo stato dell'aria	descrive la misura di un inquinante rilevato dalla singola stazione di monitoraggio	non può essere utilizzato per informare i cittadini in merito allo stato della qualità dell'aria per zone estese	è inutilizzabile per la misura sintetica della qualità dell'aria
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	La valutazione della qualità dell'aria ambiente è affidata	alle regioni e alle province autonome	ai singoli comuni	allo Stato	ai singoli cittadini
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Una stima delle emissioni di inquinanti in Italia viene effettuata annualmente da	ISPRA	INRCA	PRA	INAIL

1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	I limiti alle emissioni dei veicoli sono imposti dalle normative	europee ma anche mondiali	europee ma anche mondiali solamente per le emissioni di anidride carbonica	esclusivamente mondiali	europee ma non anche mondiali
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	L'effetto serra è attribuibile ai cosiddetti "gas serra" tra i quali	spicca l'anidride carbonica	sono assenti gli ossidi di azoto	è preponderante l'ossigeno	è assente l'anidride carbonica
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Le norme della UE via via emanate per contenere l'inquinamento atmosferico dei veicoli a motore hanno imposto	una progressiva riduzione dei limiti ammessi per le sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera	la radiazione di tutti i veicoli in circolazione	la sostituzione del motore termico di tutti i veicoli in circolazione con altro di tipo elettrico	l'azzeramento delle sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera per tutti i veicoli già in circolazione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	In attuazione del principio di prevenzione	si deve intervenire prima che si siano causati i danni ambientali	si può intervenire solo dopo che si siano verificati danni ambientali, utilizzando tutti gli strumenti di tutela elaborati e descritti nella documentazione a corredo della richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	ai verificarsi di un evento che abbia a causare danni ambientali, occorre allertare l'ISPRA che impartisce le direttive affinché si possa prevenire ogni ulteriore conseguenza negativa	si può intervenire solo dopo che si siano verificati danni ambientali, utilizzando tutti gli strumenti di tutela elaborati e descritti nella documentazione a corredo della richiesta di Autorizzazione di Impatto Ambientale (AIA)
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Sulla tutela del suolo e delle acque (D.Lgs. n. 152/2006 Parte terza), l'Autorità di bacino distrettuale è istituita	in ciascun distretto idrografico	in ciascun comune	presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	in ciascuna regione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Sulla base della classe di qualità dei corpi idrici, le regioni, nei Piani di Tutela, stabiliscono e adottano	le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale	nessuna misura	indirizzi generali per la definizione delle misure che i soggetti attuatori devono adottare per il raggiungimento degli obiettivi ambientali	solo misure di tutela dei corpi idrici ai fini del solo consumo umano
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Devono essere preventivamente autorizzati	tutti gli scarichi ad eccezione di quelli relativi alle acque reflue domestiche in reti fognarie	solo gli scarichi di acque reflue urbane	solo gli scarichi di acque reflue domestiche	solo gli scarichi di acque reflue industriali
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Devono essere sottoposte a valutazione di impatto ambientale di competenza statale le	centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW	cave e le torbiere su superficie superiore a 20 ettari	inceneritori rifiuti con recupero energetico	discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	La richiesta di rinnovo dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) va presentata	180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione	120 giorni prima del termine di scadenza dell'autorizzazione	entro il termine di scadenza dell'autorizzazione	90 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Il reato di inquinamento ambientale	è un delitto che può essere commesso da chiunque	può essere commesso esclusivamente da soggetti che esercitino attività di gestione in materia di rifiuti trattandosi di reato proprio	è una contravvenzione che può essere commessa da chiunque	è sanzionato dall'Agenzia regionale/provinciale per la protezione dell'ambiente trattandosi di reato ambientale
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	I delitti colposi contro l'ambiente	riguardano sia la fattispecie dell'inquinamento ambientale che il disastro ambientale	sono una finzione giuridica che ha mera valenza dottrinaria	riguardano esclusivamente la fattispecie del disastro ambientale	riguardano esclusivamente la fattispecie dell'inquinamento ambientale
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Il delitto di "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" del Codice penale prevede un aggravante se dal fatto deriva un	pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone	aumento significativo della CSR (concentrazione soglia di rischio)	aumento significativo della radioattività	aumento significativo della CSC (concentrazione soglia di contaminazione)
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Il ripristino dello stato dei luoghi, previsto a seguito di condanna per i delitti ambientali, è ordinato da	giudice, ove tecnicamente possibile	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	sezione regionale competente dell'Albo nazionale gestori ambientali, ove tecnicamente possibile	sindaco con ordinanza
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si configura quando	le condotte sono finalizzate al conseguimento di un ingiusto profitto, attraverso più operazioni e l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate per la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti	le condotte, sebbene di tenue entità, sono gestite da non meno di tre persone	l'organizzazione che la gestisce è autorizzata per quantitativi minori rispetto a quelli gestiti	la gestione illecita di rifiuti è gestita da una associazione a delinquere o di stampo mafioso

1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Le persone giuridiche sono responsabili, in via amministrativa, per i reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio	da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente	in tutti i casi in cui non viene individuata la responsabilità di una persona fisica	per responsabilità condivisa	da quando si perfeziona l'acquisto di un prodotto che viene utilizzato dall'azienda
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Al sensi della normativa UE, con "danno ambientale" s'intende	Il danno alle specie e agli habitat naturali protetti, alle acque e al terreno come definiti dalla direttiva	qualsiasi mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, a esclusione del danno alle acque	solo ed esclusivamente il danno alle specie e agli habitat naturali protetti	solo ed esclusivamente il danno che sia riconducibile al danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale di un responsabile tecnico è un requisito di	idoneità tecnica	requisito soggettivo	requisito tecnico-sanitario	capacità finanziaria
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Al fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di un'impresa, la qualificazione professionale del responsabile tecnico	rappresenta un requisito di idoneità tecnica	rappresenta un requisito di idoneità tecnica, unicamente per l'impresa individuale	non rappresenta un requisito di idoneità tecnica	rappresenta l'unico requisito di idoneità tecnica
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base al DM 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve avere	alcuni dei requisiti soggettivi identici a quelli del legale rappresentante dell'impresa	medesimi compiti e responsabilità del legale rappresentante dell'impresa	nessuna delle tre ipotesi	requisiti oggettivi identici a quelli del sindaco
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico che svolge l'attività di affiancamento deve	fornire adeguata formazione e informazione al dipendente sullo svolgimento delle attività oggetto di affiancamento	comunicare alla sezione competente il rendimento del dipendente durante il periodo di affiancamento	svolgerla per una sola categoria e classe	rappresentare a ogni impresa che si avvale contemporaneamente dei suoi servizi l'inizio e la fine del periodo di svolgimento dell'affiancamento tramite la presentazione di un apposito modello
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti generali del responsabile tecnico	vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti di iscrizione	definire le procedure per l'osservanza della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	dirigere l'attività generale dell'impresa	gestire il personale dipendente dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve porre in essere azioni dirette a	assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti e vigilare sulla corretta applicazione della stessa	vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti e sanzionare le condotte contrarie a essa	gestire con puntualità i trasporti dei rifiuti e correggere gli errori in tempo reale	vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti assumendo, ove necessario, i poteri decisionali e gestionali in sostituzione del legale rappresentante dell'azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico svolge la sua attività	in maniera effettiva e continuativa	a richiesta e in base alle priorità dell'impresa	in maniera efficiente e permanente	in maniera imprenditoriale e professionale
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	La formazione degli addetti dei centri di raccolta di rifiuti urbani in modo differenziato è garantita e attestata da	responsabile tecnico	provincia territorialmente competente	comune territorialmente competente	legale rappresentante dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il compito del responsabile tecnico dell'Albo nazionale gestori ambientali è	porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa, nel rispetto della normativa vigente, e vigilare sulla corretta applicazione della stessa	verificare l'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	chiedere ai fornitori una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)	garantire manutenzione, gestione e pulizia delle aree di proprietà dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	È corretto affermare che il responsabile tecnico	deve vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni riportate nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali che l'impresa è tenuta a osservare	deve curare la formazione dei lavoratori addetti all'installazione e alla rimozione della segnaletica stradale	deve curare la formazione degli addetti al pronto soccorso e alla prevenzione incendi	è responsabile della sicurezza degli accessi alle aree di proprietà dell'impresa nonché della relativa videosorveglianza
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico	ha il compito di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa	è il rappresentante dei lavoratori che vigila sugli stessi	è il direttore tecnico di cantiere. Egli deve adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza	ha il compito di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e condizioni di salute
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Con riferimento alle categorie 1, 4, 5 e 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti del responsabile tecnico	predispone e sottoscrivere l'attestazione di idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare	curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono comprometterne la sicurezza e la salute	adottare provvedimenti interdittivi per evitare che le attività svolte possano causare rischi per la salute di lavoratori e clienti dell'area aziendale e danni all'ambiente esterno	trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento



2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'idoneità dei veicoli destinati al trasporto di rifiuti deve essere attestata	dal responsabile tecnico dell'impresa	solo dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente	dalla sezione regionale competente per territorio	dal produttore del veicolo
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto,	definire le procedure per controllare che il codice dell'elenco europeo rifiuti relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento di iscrizione all'Albo nazionale	controllare il buon funzionamento dei carrelli elevatori eventualmente presenti in azienda	definire la procedura per la sorveglianza notturna delle aree aziendali e del parcheggio dei veicoli	prestare attenzione agli eventuali infortuni che accadono in azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per	verificare, da parte dei conducenti, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore	la revisione dei veicoli aziendali presso l'ufficio competente della Motorizzazione	verificare tramite analisi di laboratorio le caratteristiche fisico-chimiche del rifiuto fornito dal produttore/detentore	accertare che il produttore/detentore del rifiuto conosca le caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti al trasporto e la scadenza dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per	eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare	gestire le attività di manutenzione periodica dei veicoli per trasporto persone e le revisioni degli stessi	il rinnovo tempestivo delle patenti dei conducenti	impedire manovre scorrette tramite i carrelli elevatori presenti in azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali	deve garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti	deve garantire la turnazione dei conducenti e il controllo degli estintori in azienda	può interessarsi alla sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti	deve controllare il pagamento della tasa di circolazione dei veicoli
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve	coordinare l'attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare	informarsi sull'andamento dei trasporti di tanto in tanto	condurre riunioni periodiche sullo stato del traffico nelle vie adiacenti la sede dell'impresa	coordinare il gruppo di lavoro sulla sicurezza aziendale
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve	coordinare l'attività dei conducenti in caso di difformità delle modalità di confinamento dei rifiuti da trasportare, della etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico/scarico	seguire le pratiche amministrative per il collaudo dei veicoli in Motorizzazione	vigilare sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti adottate presso il produttore/detentore	coordinare l'attività dei conducenti quando il produttore/detentore modifica il sistema di campionamento e analisi dei propri rifiuti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Rientra tra i compiti del responsabile tecnico del centro di raccolta	attestare e garantire la formazione e l'addestramento del personale addetto ai centri di raccolta rifiuti urbani	effettuare l'analisi di tutti i rifiuti conferiti al centro di raccolta	effettuare le operazioni di disassemblaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche conferite al centro di raccolta	vigilare gli accessi del centro di raccolta
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Con riferimento alla categoria B - "Intermediazione e commercio", rientra tra i compiti del responsabile tecnico	verificare in modo puntuale l'idoneità delle iscrizioni e delle autorizzazioni dei soggetti, trasportatori e impianti, cui vengono affidati i rifiuti oggetto di intermediazione e commercio	predispone il piano operativo di sicurezza con riferimento a ogni singola attività di intermediazione e/o commercio	curare la corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione incendi	acquisire i dispositivi di sicurezza individuale e assicurarsi che i lavoratori li utilizzino essendone stati adeguatamente formati e informati
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Rientra tra i compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto	produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse	presentare alla sezione competente un'autodichiarazione nella quale attesti che l'impresa abbia nominato un responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro	verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico	organizzare le visite mediche in fase preassuntiva e sostenere i relativi costi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la certificazione dello stato e della qualità delle attrezzature richieste per l'attività di bonifica dei siti contenenti amianto è effettuata da	responsabile tecnico e legale rappresentante	comune territorialmente competente	legale rappresentante dell'impresa	provincia territorialmente competente
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Al fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico, l'esperienza richiesta	deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione ed è di durata differente a seconda delle categorie	può essere maturata in qualsiasi settore di attività	deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e deve essere di durata minima di 5 anni	può essere maturata in qualsiasi settore di attività e deve essere di durata minima di 5 anni
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico può svolgere lo stesso incarico per più imprese	purché l'attività sia compatibile con l'impegno temporale richiesto dalle altre attività svolte	sempre	mai	salvo deroga espressa del Comitato nazionale dell'Albo smaltitori
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, cessato l'incarico del responsabile tecnico	l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 30 giorni dal suo verificarsi	egli stesso è sempre tenuto a darne comunicazione all'impresa e alla Sezione regionale	l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 20 giorni dal suo verificarsi	egli stesso ne dà comunicazione alla sola Sezione regionale

2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa (escluso il caso di perdita del requisito di idoneità del medesimo RT), prevede	un regime transitorio di 90 giorni consecutivi, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i indicato/i dall'impresa	un regime transitorio della durata di un anno, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate, in via provvisoria, dal direttore tecnico dell'impianto	l'interruzione immediata dell'attività dell'impresa fino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico	l'affidamento immediato dell'incarico al responsabile tecnico di altra impresa avente il medesimo codice ATECO, sulla base del principio di territorialità
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico in base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'impresa è tenuta a darne comunicazione	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente alla prima occasione utile dal suo verificarsi	al Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 90 giorni dal suo verificarsi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico, le responsabilità derivanti dall'incarico, permangono	fino alla ricezione da parte della Sezione regionale della comunicazione di cessazione inviata dall'impresa o dal responsabile tecnico	solo per il periodo di 90 giorni successivi alla cessazione dell'incarico	sempre	fino alla ricezione da parte dell'impresa della delibera di accoglimento delle dimissioni dall'incarico
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nei casi di sopravvenuta perdita del requisito di aggiornamento da parte del responsabile tecnico, la Sezione regionale dell'Albo nazionale	invia tramite PEC apposita comunicazione di decadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico	cancella immediatamente l'impresa dall'Albo nazionale gestori ambientali	sospende immediatamente l'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale gestori ambientali	cancella d'ufficio l'impresa dal Registro delle imprese
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nelle aziende che si occupano di rifiuti, l'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi nel loro interesse	non è obbligatorio	è obbligatorio nelle sole aziende che si occupano di rifiuti solidi urbani	è obbligatorio	è obbligatorio nelle sole aziende che si occupano di rifiuti speciali pericolosi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'organismo di vigilanza, previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi nel loro interesse, ha il compito	di verificare che non si adottino comportamenti penalmente perseguibili	di controllare in via esclusiva le attività del responsabile tecnico	di controllare le attività aziendali a eccezione di quelle poste in essere dal responsabile tecnico	di controllare le attività aziendali a eccezione di quelle poste in essere dal consulente ADR
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Secondo il D.Lgs. n. 231/2001, il responsabile tecnico gestione rifiuti allo scopo di prevenire comportamenti in danno dell'ambiente	deve e può interagire con l'organismo di vigilanza	deve ricevere le disposizioni all'organismo di vigilanza a cui è subordinato	non deve interagire con l'organismo di vigilanza	deve dare disposizioni all'organismo di vigilanza a cui è sovraordinato
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Qualora il responsabile tecnico gestione rifiuti e l'ODV (organismo di vigilanza) concorrono in un reato ambientale	ciascuno sarà chiamato a risponderne penalmente	sarà contestata una sanzione amministrativa al solo responsabile tecnico gestione rifiuti	sarà contestata una sanzione amministrativa al solo ODV (organismo di vigilanza)	sarà contestata una sanzione amministrativa sia al responsabile tecnico gestione rifiuti sia all'ODV (organismo di vigilanza)
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nelle imprese di trasporto rifiuti conto terzi, la responsabilità per il mantenimento delle caratteristiche di idoneità del mezzo di trasporto, il trasporto di rifiuti e sulla documentazione di trasporto relativa ai rifiuti compete	al responsabile tecnico gestione rifiuti e al gestore del trasporto	esclusivamente al gestore del trasporto	esclusivamente al responsabile tecnico gestione rifiuti	a nessuna delle due figure poiché la responsabilità ricade sull'assicurazione
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Al fine di evitare che possano essere commessi illeciti ambientali, l'azienda deve favorire	una cultura interna della legalità ambientale	la conoscenza del protocollo di Kyoto	l'applicazione dell'accordo di Parigi	la stipula di convenzioni, a livello territoriale, con associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'adozione dei cd. modelli 231	pur non essendo obbligatoria consente di prevenire la commissione di reati	è obbligatoria in tutti i tipi di aziende	è obbligatoria nelle aziende con oltre 15 dipendenti	è obbligatoria nelle aziende con oltre 15 dipendenti che operano in materia di rifiuti pericolosi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'adozione dei cd. modelli 231 consente di	evitare la responsabilità amministrativa, a carico dell'azienda e dimostrare la concreta attività di vigilanza, posta in essere dal titolare dell'azienda o dal legale rappresentante, al fine di prevenire i reati	di favorire la corretta gestione degli oli esausti	di evitare la responsabilità penale a carico dell'azienda	di impedire lo sversamento accidentale di oli esausti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nel caso di conferimento di rifiuti effettuato da soggetto non iscritto all'Albo in impianto regolarmente autorizzato, si è in presenza di gestione illecita di rifiuti che comporta responsabilità	penali a carico del titolare dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce l'impianto che riceve	comportanti sanzioni amministrative a carico del titolare e del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce, nonché del soggetto che gestisce l'impianto che riceve	penali a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce l'impianto che riceve	comportanti sanzioni amministrative a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce, nonché del soggetto che gestisce l'impianto che riceve
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali è costituito presso	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	ciascuna provincia	il Ministero dell'economia e delle finanze	ciascuna regione

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali ha sede presso il Ministero	dell'ambiente e della sicurezza energetica	dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	della cultura	dell'economia e delle finanze
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali è articolato in	un Comitato nazionale e in Sezioni regionali e provinciali	un Comitato nazionale e in Comitati regionali	una Sezione nazionale e in Sezioni provinciali	un Comitato nazionale e in Sezioni comunali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa ai seguenti principi	individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure	individuazione dei requisiti per l'iscrizione che tuttavia le Sezioni possono derogare a loro discrezione, purché con scelte motivate	i requisiti di iscrizione sono scelti da ciascuna Sezione e non devono essere necessariamente uniformi	non esistono requisiti di iscrizione perché la partecipazione all'Albo nazionale deve essere aperta a tutti i soggetti che vogliono aderirvi
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa ai seguenti principi	coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna	possibilità di novellare la normativa sull'autotrasporto merci, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna	assenza di coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna	definizione di una nuova normativa sull'autotrasporto merci, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, abrogando le disposizioni previgenti di legge
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali	è consultabile su uno specifico sito web	non è visibile, poiché nessun cittadino può visionare gli elenchi degli iscritti	è segreto	è accessibile solo a chi ne fa preventiva richiesta ai soggetti competenti tramite rilascio di copia cartacea
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le funzioni del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali sono	definite dal regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali	stabilite annualmente sulla base di un programma di attività	stabilite a cadenze periodiche dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica	definite in autonomia dal Comitato stesso
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La modulistica, con i relativi allegati, da utilizzare per richieste all'Albo nazionale gestori ambientali è determinata da	Comitato nazionale	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Sezioni regionali e provinciali	Presidente dell'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I criteri per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono stabiliti da	Comitato nazionale dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono fissati da	Comitato nazionale	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Sezioni regionali e provinciali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La decisione sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali avviene a cura	del Comitato nazionale	del Presidente dell'Albo nazionale	del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	delle stesse Sezioni regionali e provinciali, essendo previsto solo il cd. ricorso amministrativo in opposizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali hanno sede presso	le Camere di commercio dei capoluoghi di regione	i capoluoghi di regione	cinque città scelte della regione	la città più abitata della regione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali e provinciali in cui si articola l'Albo nazionale gestori ambientali sono istituite presso	le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano	il Comitato nazionale Albo nazionale gestori ambientali	le regioni e le province	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Lo svolgimento delle verifiche di idoneità per responsabile tecnico in base alle direttive del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali è curato da	Sezioni regionali e provinciali	regioni	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	comuni
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le garanzie finanziarie richieste per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ove previste, sono accertate da	Sezioni regionali e provinciali dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Comitato nazionale dell'Albo

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e annullamento dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono rilasciati da	Sezioni regionali e provinciali dell'Albo	Comitato nazionale dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Accettazione, revoca e svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato, per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, sono deliberati	dalla Sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale nel cui territorio regionale di competenza ha sede legale l'impresa interessata	dal Consiglio di Stato in sede consultiva	dai Tribunali amministrativi regionali	dalla Corte dei conti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, delibera sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di iscrizione all'Albo	la sezione regionale o provinciale dell'Albo	la provincia	il Comitato nazionale dell'Albo	gli uffici della Motorizzazione civile
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Domande e comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalità	telematica mediante accesso all'apposito portale della Sezione regionale e provinciale presso la Camera di commercio territorialmente competente	cartacea mediante deposito manuale presso gli uffici competenti delle Camere di commercio	da definire e rimesse alla discrezione di ciascuna Sezione regionale e provinciale	cartacea mediante invio con raccomandata
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve esser presentata	alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali	al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	al Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali	al Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti di iscrizione, rinnovo e variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono notificati, emessi e rilasciati agli interessati	in modalità telematica	secondo modalità definite in accordo con l'impresa	esclusivamente in modalità cartacea	secondo modalità variabili in base all'importanza del provvedimento
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il provvedimento di variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali riporta anche	elenco dettagliato degli elementi dell'iscrizione oggetto di variazione (variazioni anagrafiche, veicoli, codici dei rifiuti, classe di iscrizione, responsabile tecnico, ecc.)	elenco dettagliato delle varie scadenze ambientali che l'impresa deve rispettare (registri, formulari, MUD, sistema di tracciabilità dei rifiuti)	elenco dettagliato degli elementi dell'iscrizione che rimangono validi nel tempo per garantire continuità all'attività dell'impresa	tutti i codici rifiuto che formano oggetto dell'attività dell'impresa a titolo riepilogativo
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali costituisce	causa di sospensione dall'Albo nazionale	ragione per l'adozione di un provvedimento di diffida da notificarsi all'amministratore dell'impresa	causa di sanzione pecuniaria da parte dell'Albo nazionale secondo l'importo definito dalla Sezione competente	un episodio per cui il responsabile dovrebbe redigere apposita relazione annuale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali sono stabilite	dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale	dalla prefettura	da ciascuna Sezione regionale e provinciale in base alla particolarità del territorio	dalla provincia ove ha sede l'impresa iscritta
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nel caso di reiterate violazioni alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali è prevista	la cancellazione dall'Albo nazionale	un'ammonizione da parte della Sezione regionale	una sanzione pecuniaria da parte dell'Albo nazionale secondo l'importo definito dalla Sezione competente	la sola convocazione dell'impresa per un'audizione sui fatti accaduti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che il provvedimento stesso sia esibito dall'impresa	in formato digitale o in alternativa su supporto cartaceo oppure tramite apposito attestato - QR code in formato digitale o cartaceo	sempre e solo su supporto cartaceo	secondo le modalità definite dall'organo di controllo di volta in volta	sempre e solo in formato digitale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali costituisce sanzione	amministrativa disciplinare	penale	pecuniaria	accessoria
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti disciplinari contro le imprese iscritte all'Albo nazionale sono adottati	dalle Sezioni regionali e provinciali	dalla provincia, sentito il Comitato nazionale	dal Comitato nazionale	dalla Camera di commercio, sentita la provincia
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti disciplinari dell'Albo nazionale gestori ambientali sono	ricorribili dinanzi al Comitato nazionale	ricorribili dinanzi alla Sezione regionale e provinciale	ricorribili dinanzi al presidente della regione	inoppugnabili

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, il ricorso al Comitato nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deve essere proposto entro	30 giorni dalla comunicazione	15 giorni dalla comunicazione	60 giorni dalla comunicazione	15 giorni dal deposito
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione all'Albo nazionale	può essere sospesa e può essere cancellata	non può essere sospesa ma può essere cancellata	può essere sospesa ma mai cancellata	può essere solo interrotta per un po' di tempo ma mai sospesa o cancellata
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali	gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo stesso	è ammesso il ricorso ai TAR (Tribunali amministrativi regionali) e poi se del caso alla provincia	non è ammesso alcun ricorso amministrativo	è ammesso solo il ricorso ai TAR (Tribunali amministrativi regionali)
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Se un'impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali omette il pagamento del diritto annuale di iscrizione	l'iscrizione viene sospesa d'ufficio dall'Albo	l'impresa deve avviare la procedura per una nuova iscrizione	l'iscrizione viene cancellata d'ufficio dall'Albo nazionale	l'impresa paga una sanzione in caso di controllo ma non rischia la sospensione dell'iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina	sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale	cancellazione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale o delle Sezioni provinciali	sospensione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale	cancellazione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina la	sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate	cancellazione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale o delle Sezioni provinciali	cancellazione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale	sospensione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali, al ricorrere delle condizioni di legge, per un periodo che non può superare	centoventi giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi	tre giorni complessivi, sempre continuativi	sesanta giorni complessivi, sempre continuativi	venti giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le sanzioni della sospensione e della cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali	previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni	senza contestazione degli addebiti all'iscritto, poiché costui non ha possibilità di presentare eventuali deduzioni	tenendo conto che il soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, non può essere sentito personalmente anche quando ne faccia richiesta	tramite provvedimenti privi di motivazione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La durata della sospensione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di 120 giorni complessivi	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale senza limiti di tempo	sempre a tempo indeterminato	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di mesi 12
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali che non pagano il diritto annuale per più di dodici mesi	sono cancellate d'ufficio dall'Albo nazionale	sono avvisate via telefono senza alcun provvedimento di sospensione	possono evitare la cancellazione se pagano una sanzione amministrativa proporzionata alla gravità del fatto	sono sospese per la seconda volta e segnalate in prefettura
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo nazionale gestori ambientali con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora	l'iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione, ne faccia domanda	l'iscritto non ottenga, entro un anno dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)	l'iscritto non ottenga, entro un anno dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti	la cancellazione sia deliberata dal Consiglio comunale del comune territorialmente competente
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale	entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	entro centoventi giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	quando l'interessato non ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni alla prefettura	solo quando si presentano specifiche condizioni
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali gli interessati possono proporre ricorso	in bollo al Comitato nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	solo ed esclusivamente al giudice amministrativo e non al Comitato nazionale	solo ed esclusivamente al giudice ordinario	solo ed esclusivamente al presidente della regione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo nazionale	nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi	nel termine indicato di volta in volta nel provvedimento della Sezione regionale / provinciale a discrezione della stessa	nel termine di decadenza di un anno solare dalla notifica dei provvedimenti stessi	appena hanno preso una decisione in merito

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito	per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, bonifica dei siti, bonifica dei beni contenenti amianto, commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi	per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti	solo per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti	per la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Secondo l'art. 212 D.Lgs. n. 152/2006, sono esonerati dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i consorzi	per vari materiali di imballaggio, limitatamente alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti	che scelgono una procedura semplificata dell'Albo nazionale	per varie attività di trasporto rifiuti	sottoposti a una procedura rafforzata di sorveglianza di iscrizione all'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il legale rappresentante di un'impresa, che intende iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, che ha riportato una condanna definitiva alla reclusione per 5 mesi per reati ambientali	non possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione	può iscriversi in categoria 3 bis	deve attendere 5 mesi per rientrare in possesso dei requisiti	possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Se il titolare di un'impresa individuale è in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese	è impossibilitato a iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali	può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma la sua iscrizione è soggetta a un diritto annuale doppio rispetto a quello previsto nella sua categoria di appartenenza	può comunque iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma non può essere membro del Comitato nazionale	può sempre iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per le categorie 8, 9, 10 dell'Albo nazionale	non rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per gli imprenditori agricoli
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, un'adeguata dotazione di personale	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	non rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per le categorie 6 e 10 dell'Albo nazionale	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo se si tratta di rifiuti urbani
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i requisiti di idoneità tecnica consistono	In un'adeguata dotazione di personale, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici, la disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria	nell'esposizione debitoria dell'impresa presso il sistema bancario	in un adeguato piano di sicurezza sul lavoro e nella dotazione di DPI (dispositivi di protezione individuale)	nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi in un settore diverso da quello per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti non affini
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la capacità finanziaria	è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali volume di affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci, o da idonei affidamenti bancari	può essere dimostrata solo dal volume di affari	può essere dimostrata solo dal patrimonio	può essere dimostrata solo dai bilanci
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Attualmente in ambito nazionale (legge n. 257/1992)	sussiste il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto	è possibile produrre materiali in amianto solo con speciali deroghe dell'Autorità	è possibile l'utilizzo e la commercializzazione di amianto	è consentita la lavorazione e la commercializzazione dell'amianto
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo la legge n. 257/1992, vengono indicati come rifiuti di amianto	i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decolbertazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente	tutti i prodotti, oggetti, tubi, lastre, tettoie, coperture degli edifici che contengono fibre di eternit sotto forma di filamenti	i materiali di scarto delle attività estrattive, i detriti e le scorie delle lavorazioni, nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente che abbia perso la sua destinazione d'uso	tutti i prodotti oggetti, tubi, lastre, tettoie, coperture degli edifici che contengono fibre di eternit sotto forma di fili ramificati
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Le imprese che effettuano interventi sui materiali che contengono amianto devono essere	iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali alla categoria 10	iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori	in grado di riconoscere a prima vista la presenza dell'amianto nei materiali	iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali alla categoria 8
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	La legge n. 257/1992, che sancisce la cessazione dell'amianto, a livello di enti locali, ha stabilito che	ogni regione approvi un piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'amianto	vengano trasferite le funzioni amministrative in materia di smaltimento dei rifiuti di amianto dallo Stato ai comuni	ogni regione provveda alla redazione di un piano di lavoro di protezione dell'ambiente	ogni regione provveda alla chiusura di tutte le aziende che lavorano amianto
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo la legge n. 257/1992, i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto sono adottati	dalle regioni	dai Ministeri dell'interno	dai comuni	dai Parlamenti
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Con riferimento alla presenza di MCA (materiali contenenti amianto) negli edifici	è obbligatorio il censimento, con priorità degli edifici pubblici, se in presenza di amianto libero o in matrice friabile	non è obbligatorio il censimento degli edifici con presenza di amianto libero o in matrice friabile, dei locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva	le aziende che hanno costruito con MCA hanno l'obbligo di identificare gli edifici con presenza di amianto libero o in matrice friabile	i soggetti o le imprese che hanno lavorato l'amianto hanno l'obbligo di identificare gli edifici con presenza di amianto libero

1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Al fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, le regioni e le province autonome devono predisporre un	censimento puntuale dell'amianto sul territorio di propria competenza e un conseguente piano di bonifica e gestione dei rifiuti	piano di sorveglianza	piano di lavoro per la bonifica dell'amianto	piano sanitario per la gestione dell'amianto
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo il D.lgs. n. 36/2003, in attuazione della direttiva UE relativa alle discariche rifiuti, sono	stabiliti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica ivi compreso l'amianto e i limiti di accettabilità e restrizioni per l'ammissione in discarica	stabilite le metodologie tecniche applicative circa la predisposizione del piano di lavoro	stabilite le metodologie tecniche applicative circa la predisposizione del piano di sorveglianza	stabilite le metodologie tecniche applicative circa la predisposizione del piano di bonifica di MCA
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	La copia del piano di lavoro amianto deve essere trasmessa all'organo di vigilanza almeno	30 giorni prima dell'inizio dei lavori	1 giorno prima dell'inizio dei lavori	100 giorni prima dell'inizio dei lavori	10 giorni prima dell'inizio dei lavori
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il responsabile dei lavori per amianto deve inoltrare la notifica preliminare	all'Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti	all'Ufficio tecnico comunale	all'Ufficio delle Poste e Telecomunicazioni	all'impresa
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, in mancanza della tessera di riconoscimento, i lavoratori delle aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, sono soggetti	a sanzione pecuniaria amministrativa	a nessuna sanzione	all'arresto	all'ammenda
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	I lavoratori dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice	devono essere dotati di un tesserino di riconoscimento	devono essere assicurati dall'impresa affidataria dell'appalto	possono essere esonerati dall'uso dei DPI	devono essere iscritti nelle liste di collocamento del luogo di effettuazione dei lavori
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	L'originale della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, nel rispetto del D.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, deve essere conservata	dal datore di lavoro	dal lavoratore stesso	dal medico competente nominato dal datore di lavoro	dalla ASL di competenza
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata	dieci anni cessato il rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro	fino al termine del rapporto di lavoro	cinque anni da parte del medico competente dopo il licenziamento	un anno dalla visita medica
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica preliminare di inizio lavori di bonifica amianto deve essere trasmessa	dal committente o dal responsabile dei lavori	dal RUP	dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	dall'impresa
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, un apparecchio di sollevamento materiali deve essere sottoposto a verifiche periodiche	se solleva carichi superiore a 2 quintali	se solleva carichi superiore a 2 tonnellate	sempre	se elettrici
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Nell'ambito del D.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il CPT (Comitato paritetico territoriale) ha la funzione di	effettuare la formazione sulla sicurezza del lavoro e attività formativa	vigilare sui contratti collettivi di lavoro	vigilare sulle norme in materia di sicurezza	effettuare controlli in materia tributaria
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Per l'iscrizione nelle sottocategorie 10A e 10B dell'Albo nazionale dei gestori ambientali	è obbligatoria la presentazione di una garanzia finanziaria	è necessaria la presentazione delle carte di circolazione dei veicoli	non è necessaria l'iscrizione al Registro Imprese	è sufficiente presentare istanza in bollo all'Albo nazionale degli autotrasportatori
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Nell'ambito delle procedure di gestione dei MCA (materiali contenenti amianto) la normativa attuale	ha stabilito limiti, procedure e metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto	impone l'obbligo di dotare i mezzi di trasporto di un impianto di areazione	prevede l'uso di ottoprotettori	non prevede l'obbligo di dotare i lavoratori dei DPI
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Nell'ambito delle procedure di gestione dei MCA (materiali contenenti amianto), il D.lgs. n. 81/2008 prevede per il trasporto	apposto imballaggio e idonea etichettatura	l'obbligo di dotare i mezzi di un impianto di areazione	l'obbligo di dotare i lavoratori dei DPI	l'obbligo di notificare al comune l'inizio lavori di bonifica di aree e manufatti contenenti amianto

1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Secondo la legge n. 257/1992, in caso di presenza di MCA (materiali contenenti amianto) in matrice friabile negli edifici pubblici	è obbligatorio il censimento degli edifici	non è obbligatorio il censimento	i soggetti che hanno lavorato l'amianto hanno l'obbligo di identificare gli edifici	è necessario effettuare rilievi fotografici
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	I MCA (materiali contenenti amianto) possono essere classificati come	friabili e compatti	non pericolosi	friabili	compatti
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	L'indicatore utile a valutare lo stato di degrado delle coperture in cemento-amianto, in relazione al potenziale rilascio di fibre, è la presenza di	sfaldamenti, crepe o rotture	vegetazione	vernici	terreno
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	L'area di decontaminazione durante i lavori di bonifica da amianto è necessaria	in caso di materiali friabili	sempre	per cantieri oltre i 1.000 mq	se prescritta nel piano di lavoro
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	In Italia, secondo la legge n. 257/1992, la commercializzazione di prodotti contenenti amianto è	sempre vietata	sempre consentita	possibile ma solo se prodotti nei Paesi europei	consentita solo con speciali deroghe dell'Autorità
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto	è possibile dopo trattamenti che modificano completamente la struttura cristalochimica dell'amianto e nei quali sia provata l'assenza di amianto	è possibile senza alcun trattamento	non è mai ammesso	è possibile solo dopo lavaggio del rifiuto con acqua
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	In caso di presenza di MCA (materiali contenenti amianto) in un edificio, è necessario	che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti	disfarsene subito e conferirlo nei rifiuti urbani	non darne comunicazione a terzi	conferirli nei rifiuti urbani
1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, in caso di presenza di MCA (materiali contenenti amianto) in un edificio, il proprietario deve	tenere idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione di tali materiali	nascondere l'ubicazione dei MCA (materiali contenenti amianto)	darne comunicazione al prefetto	disfarsene subito e conferirlo nei rifiuti urbani
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Il piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nella rimozione dell'amianto	è predisposto dal datore di lavoro della ditta esecutrice della rimozione dell'amianto	è redatto dal coordinatore in fase di esecuzione	è redatto quando le attività che vengono svolte sono attività di manutenzione che non implicano la rimozione dell'amianto	deve essere presentato 45 giorni prima di iniziare i lavori
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Le misure tecniche, organizzative e procedurali indicate nel piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, devono tenere conto	sia dei rischi specifici correlati all'amianto, sia dei rischi generici che accomunano tutti i cantieri edili	della vicinanza di un ospedale	della vicinanza di un aeroporto	della vicinanza di un eventuale centro abitato
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Il piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nella rimozione dell'amianto deve essere presentato almeno	trenta giorni prima dell'inizio dei lavori	trenta giorni dopo l'inizio dei lavori	120 giorni prima dell'inizio dei lavori	60 giorni dopo l'inizio dei lavori
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Il piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, deve indicare la	data di inizio dei lavori e il programma di lavoro con l'indicazione dei tempi dell'effettiva attività di demolizione o di rimozione	struttura societaria della società appaltante	struttura societaria della società committente	data di fine lavori
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Se, per sopravvenute esigenze, la data indicata nel piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, deve essere modificata, la nuova data deve essere comunicata a	organi di vigilanza e di controllo	provincia	Vigili del fuoco	comune
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'obbligo di redigere il piano di lavoro di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	ricorre nel caso di rimozione e demolizione dell'amianto	sussiste per le operazioni di cantierizzazione	sussiste quando non c'è rimozione o demolizione dell'amianto	ricorre nel caso di movimentazione di rifiuti speciali



2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Non si redige il piano di lavoro di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) quando	vengano svolte attività di manutenzione che non implicano la rimozione (parziale o totale) dei MCA (materiali contenenti amianto)	lo decide la società committente	lo decide il datore di lavoro	vengano svolte attività di manutenzione che implicano la rimozione (parziale o totale) dei MCA (materiali contenenti amianto)
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) ha	la finalità di una misura prevista a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori subordinati o a essi equiparati	lo scopo di disciplinare le attività lavorative per 365 giorni	la finalità di prevedere i campionamenti tesi alla verifica di eventuali MCA	la finalità di organizzare e frazionare i periodi di guida e di riposo dei lavoratori dipendenti
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) contiene	il luogo ove i lavori verranno effettuati	informazioni sulle attività che i lavoratori devono eseguire nell'anno lavorativo in corso	i turni di riposo dei lavoratori	le misure minime dello spazio di lavoro
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) contiene	informazioni sulle caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare	indicazioni sui requisiti professionale del datore di lavoro	l'indicazione dei luoghi di evacuazione in caso di aerodispersione immediata di fibre di amianto	una tavola tecnica su eventuali scavi
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto)	deve contenere informazioni sulla rimozione dell'amianto o dei MCA (materiali contenenti amianto) prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione	non ricorre se i lavori riguardano la rimozione dell'amianto	deve contenere informazioni riguardo al piano Esecutivo	va firmato dal coordinatore per la progettazione
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto)	deve contenere informazioni sulla fornitura ai lavoratori di idonei DPI (dispositivi di protezione individuale)	può contenere informazione sulla fornitura dei DPI, solo se i lavoratori ne fanno specifica richiesta	è modificato si richiesta del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	riporta notizie sui DPI, se ritenuto opportuno da parte del datore di lavoro
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, se nei trenta giorni precedenti l'inizio dei lavori, l'organo di vigilanza non formula richiesta di integrazioni del piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) il datore di lavoro	può eseguire i lavori	deve sollecitare la ASL	deve rinviare i lavori	deve sospendere i lavori
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, con l'invio del piano di lavoro riguardante l'amianto all'organismo di vigilanza,	ha ottemperato all'obbligo della notifica prevista dalla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro	deve attendere il parere del Questore per iniziare i lavori di rimozione dell'amianto	ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro	può immediatamente iniziare i lavori di rimozione dell'amianto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, è obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori di rimozione dell'amianto	rendere accessibile il piano di lavoro a tutti i lavoratori del cantiere	comunicare a tutti i lavoratori di aver inviato all'organismo di vigilanza il piano di lavoro	acquisire il nulla osta dell'INAIL prima di iniziare i lavori	comunicare all'ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente) l'avvenuta pubblicazione del piano di lavoro
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare	le tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto	Le modalità di esposizione dei lavoratori alle fibre d'amianto	il nome del referente dei lavoratori	i criteri di valutazione dell'amianto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare	il luogo ove i lavori verranno effettuati	il piano di campionamento	la messa in sicurezza di emergenza	le aree in cui possono sostare i lavoratori muniti dei DPI
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto riporta	le misure da adottare per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori	il piano di campionamento falda contaminata	le informazioni della società che svolge i lavori in relazione allo statuto societario	la messa in sicurezza del cantiere
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Le informazioni contenute nel piano di lavoro riguardante l'amianto che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori riguardano	specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare	il divieto di buttare i DPI alla fine del cantiere	la possibilità che i DPI siano scambiati tra i lavoratori	la possibilità di scegliere liberamente se usare o meno i DPI
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, vi è l'obbligo di redigere il piano di lavoro	nel caso di rimozione e demolizione dell'amianto	nella predisposizione delle operazioni di cantierizzazione	quando non c'è attività di rimozione e demolizione dell'amianto ovvero dei MCA (materiali contenenti amianto) dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto	nel caso di movimentazione di rifiuti speciali

2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto riporta, tra l'altro la modalità di	gestione dei rifiuti contenenti amianto	conservazione dei campioni degli MCA	gestione della documentazione	conservazione dei campioni di liquido biologico degli addetti specializzati
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare	l'elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori	il piano di campionamento	la messa in sicurezza del cantiere	l'analisi di rischio sito specifica
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, fra le misure igieniche contenute nel piano di lavoro riguardante l'amianto vi sono, tra l'altro,	le modalità di gestione degli indumenti di lavoro utilizzati durante le attività di bonifica	le modalità di utilizzo dei DPI privi di marcatura "CE"	le modalità di trattamento delle acque reflue	i criteri di tracciamento dei materiali contaminati dall'ossido di amianto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito all'amianto deve indicare, tra l'altro	In dettaglio le informazioni riguardanti i DPI (dispositivi di protezione individuale) adottati dai lavoratori	il piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi (PMUS)	il piano di recupero dei lavoratori contaminati dall'amianto	il tempo di decadimento delle fibre d'amianto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito all'amianto deve indicare, tra l'altro	l'iscrizione nell'apposito registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni	le tecniche di trattamento dei materiali contenente amianto prima del loro riutilizzo	il piano di recupero, in caso di malattia, di ciascun lavoratore	il piano manutentivo delle strutture
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, nell'ambito delle misure di protezione dei lavoratori, il piano di lavoro riguardante l'amianto contiene	le modalità di pulizia periodica e di bonifica delle zone di lavoro e delle aree di cantiere	le misure che vengono adottate solo se si dovessero presentare aree contaminate	soluzioni alternative sulle metodologie di intervento di manutenzione dell'amianto	le disposizioni prescritte dall'organismo di vigilanza
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, la formazione dei dirigenti addetti alla gestione del rischio amianto	deve essere prevista nel piano di lavoro	deve essere predisposta nel piano nazionale di sicurezza Sanitaria	deve essere assicurata dal committente	non rientra fra le peculiarità del piano di lavoro
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito ai rifiuti prodotti dalla bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) deve prevedere	la classificazione del rifiuto ai sensi della vigente normativa	l'analisi del rischio connesso	il costo delle analisi di laboratorio	un piano "B" in funzione dell'esito degli accertamenti
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere	l'indicazione del luogo in cui sarà conferito il materiale rimosso contenente amianto	l'indicazione del percorso che il trasportatore deve effettuare per il conferimento alla discarica	la targa del veicolo adibito al trasporto dei rifiuti di amianto	l'orario di partenza e di arrivo alla discarica
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito ai rifiuti prodotti dalla bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) deve riportare	il nominativo della ditta autorizzata al trasporto dei rifiuti	il nome dell'autista addetto al trasporto dei rifiuti di amianto	l'autorizzazione al trasporto rilasciata dalla Motorizzazione civile del luogo della discarica	la certificazione dell'impianto elettrico
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito ai rifiuti prodotti dalla bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) deve riportare	gli estremi del sito di smaltimento finale o di stoccaggio provvisorio del rifiuto	il nominativo del Dirigente dell'organo di vigilanza	i recapiti telefonici del laboratorio di analisi	il costo della bonifica
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche adottate dal datore di lavoro affinché i luoghi in cui si svolgono le attività di bonifica debbano essere	chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli	distanti almeno 800 metri dagli spogliatoi	distanti non meno di 1500 metri dagli spogliatoi e dal punto ristoro	sigillati ermeticamente e colorati di rosso
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche adottate dal datore di lavoro in ordine alla predisposizione di aree speciali che consentano ai lavoratori di	mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto	fumare e tali aree devono essere ubicate a una distanza minima dal cantiere di bonifica pari a 800 metri	cambiarsi e tali aree devono essere ubicate a una distanza minima dal cantiere di bonifica pari a 500 metri	riposarsi e tali aree devono essere ubicate a una distanza minima dal cantiere di bonifica pari a 800 metri
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche appropriate adottate dal datore di lavoro affinché siano messi a disposizione dei lavoratori	adeguati indumenti di lavoro	spazi di riposo per le bonifiche eseguite nelle ore notturne	luoghi riservati ai fumatori	adeguati sistemi di allarme sonoro da utilizzare in caso di sversamenti

2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche appropriate adottate dal datore di lavoro affinché	l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione	I DPI non vengano mai buttati prima della fine del cantiere perché possono essere utilizzati in altri lavori	I lavoratori scelgano liberamente se usare o meno i DPI nel caso in cui i MCA (materiali contenenti amianto) non siano deteriorati	I DPI siano intercambiabili tra i lavoratori e puliti dopo ogni utilizzazione
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine	ai rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai MCA (materiali contenenti amianto)	al divieto di buttare i DPI alla fine del cantiere perché possono essere usati in appalti successivi	alla possibilità di scegliere liberamente se usare o meno i DPI nel caso in cui il materiale in amianto non sia deteriorato	alla possibilità che i DPI siano scambiati tra i lavoratori al fine di evitare rischi sulla salute
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine	alle specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa il divieto di fumare	alla possibilità di utilizzare mascherine chirurgiche anche in presenza di materiali contenenti amianto friabile	alla possibilità di poter effettuare i lavori, in alcuni casi, anche senza l'uso dei DPI	alla possibilità che i teli usati per ricoprire i mobili e/o i pavimenti possano essere smaltiti come rifiuti urbani non pericolosi
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine	alla localizzazione di idonei servizi igienici e assistenziali (pigiolatoi, docce, servizi igienici ecc.) messi a disposizione e destinati all'uso esclusivo degli addetti alle lavorazioni	alle modalità di utilizzo dei DPI da utilizzare per la pulitura delle aree non contaminate da amianto	alle misure appropriate affinché siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati sistemi di allarme sonoro da utilizzare in caso di sversamenti	ai DPI utilizzati e che al termine dell'attività possono essere lasciati all'interno del cantiere di bonifica perché non soggetti a contaminazione
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine	alle misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo il rischio di esposizione	alla possibilità di usare mascherine chirurgiche durante le operazioni di rimozione dell'amianto	alla possibilità di riutilizzare tute monouso in mancanza delle nuove	divieto di abbandonare i DPI alla fine del cantiere
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine	all'esistenza del valore limite di esposizione e alla necessità del continuo monitoraggio ambientale	alle casistiche in cui si dovrà procedere al monitoraggio sanitario dei lavoratori	alla circostanza che non vi è esposizione al rischio amianto qualora non si verifichi il superamento dei limiti di legge	alle misure appropriate affinché siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati sistemi di allarme sonoro da utilizzare in caso di sversamenti
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, è compito del datore di lavoro dell'impresa incaricata della rimozione dell'amianto, in presenza di valori di concentrazione superiore ai limiti di legge, informare	il più presto possibile i lavoratori interessati	il comune e la provincia	l'ospedale del superamento dei limiti e allertare l'INPS	I Vigili del Fuoco
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, il contenuto della formazione dei lavoratori riguardante l'amianto deve essere	facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza	di natura fisica nel senso che dovrà utilizzare molta forza fisica	altamente tecnico	solo di natura amministrativa
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche dei luoghi oggetto di bonifica	chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli	se previsto da norme urbanistiche	solo se previste piano di sicurezza sostitutivo	se disposte dall'ordinanza dell'organismo di vigilanza
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere	le misure di protezione della popolazione nel suo insieme contro la diffusione di fibre d'amianto nell'ambiente esterno	le norme riguardanti la gara d'appalto (RUP, Direttore Lavori, Collaudatore)	la normativa sugli eventi simili su prescrizione dei Vigili del fuoco	l'ordinanza del sindaco del comune ove è situato il cantiere in caso di diffusione all'esterno delle fibre d'amianto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere	l'ubicazione, la descrizione dell'edificio e l'individuazione del punto in cui si andranno a eseguire i lavori di bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto)	l'elenco delle ditte appaltatrici e i nominativi dei rispettivi referenti	l'indicazione stradale del sito	la nomina del responsabile unico del progetto
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, prima dell'inizio dei lavori di bonifica riguardante l'amianto, il datore di lavoro deve presentare	una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio	all'Ufficio tecnico del comune domanda di trasporto	all'INAIL competente per territorio l'elenco dei cantieri in cui è presente amianto friabile	il piano Sanitario
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere	l'ubicazione del cantiere	il POS (piano operativo di sicurezza)	il piano di lavoro	il piano di restituzione area post cantiere
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere	misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto	il nome del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori	il piano di lavoro	il nominativo del medico competente ove previsto

2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere	la data di inizio dei lavori e la relativa durata	il piano di restituzione area post cantiere	il POS (piano operativo di sicurezza)	i costi della sicurezza non soggetti a ribasso
2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere	le misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto	il piano di sicurezza e coordinamento (PSC)	il piano di restituzione area post cantiere	il piano di intervento Sanitario
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Secondo il DM 6.9.1994, le tre tecniche di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono	incapsulamento, confinamento, rimozione	rimozione, accerchiamento, assorbimento	confinamento, distruzione, assorbimento	aspirazione, incapsulamento, distruzione
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Secondo il DM 6.9.1994, la tecnica dell'incapsulamento dei MCA (materiali contenenti amianto) è una	verniciatura con apposite speciali sostanze che, spruzzate nei manufatti, inglobano le fibre non consentendo loro di liberarsi nell'aria	tecnica di irraggiamento che distrugge le fibre di amianto	tecnica che utilizza policlorobifenili per bloccare la dispersione dell'amianto	verniciatura con idrocarburi aromatici policiclici per bloccare la dispersione dell'amianto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, la tecnica di confinamento adottata in un cantiere di bonifica per la rimozione dei MCA (materiali contenenti amianto) è una tecnica che	ha l'obiettivo di evitare l'aerodispersione mediante l'incameramento del manufatto all'interno di un nuovo manufatto	utilizza IPA per bloccare la dispersione dell'amianto	utilizza l'irraggiamento per distruggere le fibre di amianto	utilizza PCB per bloccare la dispersione dell'amianto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	La tipologia di materiali in cemento amianto utilizzata per le coperture in edilizia è costituita da	lastre piane o ondulate in cemento-amianto	calcestruzzo con amianto	mattonelle in cemento amianto	travi in cemento amianto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Nelle coperture in cemento amianto, nelle lastre piane o ondulate in cemento-amianto, l'amianto è regolato in una matrice	non friabile	liquida	friabile	altamente friabile
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Nelle coperture in cemento-amianto la liberazione di fibre avviene	in corrispondenza di rotture delle lastre e di aree dove la matrice cementizia è corrosa	nel sottotetto	in contatto con reagenti chimici	in corrispondenza dei giunti
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	La bonifica delle coperture esterne di cemento-amianto	viene necessariamente effettuata in ambiente aperto, non confinabile, e, pertanto, deve essere condotta limitando il più possibile la dispersione di fibre	viene eseguita tramite decontaminazione	non viene eseguita perché è preferibile non toccare queste coperture	viene eseguita dall'interno
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	La rimozione delle coperture in cemento-amianto	deve essere condotta salvaguardando l'integrità del materiale in tutte le fasi dell'intervento	prevede la frammentazione delle coperture in cemento-amianto	prevede la distruzione termica in situ delle coperture in cemento-amianto	prevede la distruzione in situ delle coperture in cemento-amianto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Le fasi di rimozione delle coperture in cemento-amianto sono	incapsulamento preventivo, rimozione di viti o chiodi di fissaggio, rimozione delle lastre, sistemazione delle lastre in bancali e avvolgimento con teli di polietilene sigillati con nastro adesivo	spezzamento delle lastre e disposizione dei bancali con le lastre in zona appartata	riduzione volumetrica delle lastre e disposizione dei bancali con le lastre in zona appartata	restringimento laterale delle lastre e disposizione dei bancali con le lastre in zona appartata
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	I bancali delle lastre in cemento-amianto dovranno essere	avvolti in film di polietilene di adeguato spessore ed etichettati	nebulizzati	lavati	lasciati nella zona appartata in cui sono stati depositati in fase di rimozione
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	I rifiuti costituiti da lastre di copertura in cemento-amianto	devono essere sigillati ed etichettati e conferiti a un impianto di smaltimento autorizzato	devo essere riutilizzati in altro sito	devono essere conferiti a un impianto di trattamento rifiuti urbani	devono essere distrutti in sito
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, l'incapsulamento delle lastre di copertura in cemento-amianto richiede	necessariamente un trattamento preliminare della superficie del manufatto, al fine di pulirla e di garantire l'adesione del prodotto incapsulante	il taglio del manufatto	necessariamente una disintegrazione della superficie del manufatto	necessariamente una rimozione istantanea della superficie del manufatto

3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, la tecnica di sovracopertura delle lastre in cemento-amianto prevede	l'installazione di una nuova copertura al di sopra di quella in cemento-amianto	un intervento di imbibizione dei materiali contenenti amianto	un intervento di rimozione della struttura con MCA (materiali contenenti amianto)	un intervento di confinamento installando un'area di decontaminazione
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	I materiali in VA (vinil-amianto) oggetto di bonifica si presentano in generale in	piastrelle, di misura 30x30 o 40x40 cm, che si presentano solitamente dure e difficilmente scalabili	piastrelle, di solito di misura 100x100	filì	lastre in rotoli
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Essendo molto difficile distinguere piastrelle in VA (vinil-amianto) da quelle prive di amianto è opportuno prima della rimozione procedere	al campionamento delle piastrelle al fine di verificare la presenza di fibre di amianto	al lavaggio delle piastrelle	all'incapsulamento delle piastrelle in Vinil-Amianto VA e di quelle prive di amianto qualora non sia possibile distinguerle	alla rimozione delle piastrelle in Vinil-amianto VA anche se non è possibile distinguerle
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Le misure precauzionali da seguire per la rimozione di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) consistono nell'esecuzione di lavori in	assenza di utenti, anche nei locali limitrofi	assenza del responsabile di cantiere	presenza di utenti, anche nei locali limitrofi	assenza di addetti specializzati
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Per la rimozione di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) è necessario che le finestre e le porte siano	chiuso fino a bonifica terminata	rimosse	aperte fino a bonifica terminata e poi sigillate	aperte
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Le parti non spostabili (es. eventuali attrezzature) in un cantiere di bonifica di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) devono essere	rivestite con teli di polietilene	distrutte	rimosse	lavate
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari per la rimozione di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) sono	tuta tyvek monouso dotata di cappuccio e semimaschera munita di filtro P2 o facciale filtrante FFP2	semimaschera munita di filtro assorbente	monouso dotata di cappuccio, in tyvek e senza maschera	in tessuto riutilizzabile senza cappuccio
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Il sollevamento delle piastrelle per la rimozione delle pavimentazioni in VA (vinil-amianto) deve avvenire con	strumenti manuali, tipo spatola, cercando di sollevare le piastrelle una a una, evitando di romperle	strumenti elettrici ad alta velocità	un getto di acqua ad alta pressione	aspiratore Typhon
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Una volta rimosse, le piastrelle di VA (vinil-amianto)	devono essere subito confezionate in pacchetti, rivestiti con polietilene e chiusi con nastro adesivo	gli addetti devono provvedere a distruggerle in situ	devono essere aspirate, impaccettate con nylon e contrassegnate	devono essere confezionate e inviate ad aziende specializzate nel riutilizzo
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, al termine dei lavori di bonifica della pavimentazione in VA (vinil-amianto), le attrezzature utilizzate devono essere	accuratamente pulite a umido	dismesse	trattate come rifiuti	bruciate
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Il meccanismo di rilascio delle fibre dei materiali friabili contenenti amianto, noto come fallout, è	il distacco dal materiale delle fibre legate più debolmente che si verifica nelle normali condizioni di attività	la gasificazione del materiale friabile contenente amianto	il processo di lavaggio del materiale friabile contenente amianto	la liquefazione per erosione del materiale friabile contenente amianto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	I materiali di tipo friabile contenenti amianto sono costituiti da	miscele di fibre di amianto con leganti di varia natura che si presentano come un materiale spugnoso o lanuginoso, estremamente soffice e friabile	lastre	piastrelle	tubazioni
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, la rimozione di materiali di tipo friabile contenenti amianto deve avvenire	a umido	a contatto termico	a secco	per conduzione
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Ai sensi del DM 6.9.1994, per la rimozione di materiali di tipo friabile contenenti amianto, di norma, il rivestimento deve essere	bagnato fino in profondità	aspirato fino in profondità	tagliato fino in profondità	lasciato asciutto

3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, la rimozione di materiali di tipo friabile contenenti amianto deve avvenire, di norma, mediante soluzione	imbibente che scioglie i legami chimici fra il collante e il supporto	non acida	contenente collagene	acida
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, la rimozione per imbibizione superficiale di materiali friabili contenenti amianto viene utilizzata con rivestimenti	scarsamente incollati al supporto	in PVC (polivinildioruro)	fortemente incollati al supporto	in PCB (policlorobifenili)
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 26.10.1995, quando la zona costituita da materiali friabili contenenti amianto è stata imbibita totalmente il collante	può essere rimosso per piccoli settori	può essere aspirato	deve essere asciugato	può essere rimosso per grandi settori
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 26.10.1995, nella tecnica dell'imbibizione totale per la rimozione di materiali friabili contenenti amianto è di fondamentale importanza che il materiale da rimuovere sia	bagnato e venga mantenuto bagnato, perché da questo dipende la concentrazione di fibre aerodisperse nel cantiere	spezzettato perché da questo dipende la concentrazione di fibre aerodisperse	bagnato e poi asciugato, perché da questo dipende la concentrazione di fibre aerodisperse nel cantiere	secco perché da questo dipende la concentrazione di fibre aerodisperse
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 26.10.1995, nella tecnica dell'imbibizione totale per abbattere le fibre di amianto aerodisperse è	necessario eseguire frequentemente nebulizzazioni di acqua o soluzioni dilute di incapsulante in aria	opportuno cambiare i DPI (dispositivi di protezione individuale) dei lavoratori ogni ora	opportuno areare l'area di lavoro	opportuno fermare il cantiere ogni settimana al fine di provvedere al lavaggio del cantiere stesso
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 26.10.1995, la rimozione di materiali friabili contenenti amianto viene effettuata	raschiando dal supporto, iniziando nel punto più lontano dagli estrattori e procedendo verso di essi, secondo la direzione del flusso dell'aria	comprimendo il supporto, iniziando nel punto più vicino dagli estrattori e allontanandosi da essi	rimuovendo il supporto con un taglio, iniziando nel punto più lontano dagli estrattori e procedendo verso di essi, secondo la direzione del flusso dell'aria	aspirando il supporto e iniziando nel punto più lontano dagli estrattori e procedendo verso di essi, secondo la direzione contraria del flusso dell'aria
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 26.10.1995, effettuata la rimozione di materiali friabili contenenti amianto	l'amianto rimosso deve essere innascato immediatamente e comunque prima che abbia il tempo di essiccare	i sacchi pieni di materiale friabile contenente amianto devono essere lasciati aperti	i sacchi pieni di materiale friabile contenente amianto devono essere estratti con aspiratori mobili	i sacchi pieni di materiale friabile contenente amianto devono essere aspirati e il materiale caduto deve essere rimosso a mano
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 26.10.1995, effettuata la rimozione di materiali friabili contenenti amianto, i sacchi pieni di materiale friabile contenente amianto devono essere	sigillati immediatamente e deve essere apposta idonea etichettatura	aspirati	lasciati aperti	lavati con acqua
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 26.10.1995, i residui più fini derivanti dalla rimozione di materiali friabili contenenti amianto devono essere raccolti	con aspiratori portatili per polveri e liquidi (vacuum-cleaner) dotati di manichette aspiranti e filtro assoluto	con ramazze	a mano dagli addetti specializzati	con pale
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 26.10.1995, gli aspiratori portatili (vacuum-cleaner) per la raccolta dei residui più fini di amianto sono degli aspiratori	mobili dotati di sistema di filtrazione doppio	fissi dotati di sistema di filtrazione bifase.	fissi dotati di sistema di filtrazione assoluta a carta di lana di vetro	mobili dotati di sistema di filtrazione singolo
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 26.10.1995, l'utilizzo di aspiratori portatili (vacuum-cleaner) su rifiuti imbibiti e su liquidi contenenti amianto	permette di lavorare limitando al massimo la dispersione delle fibre di amianto	serve per convogliare le fibre all'esterno del cantiere	serve ad aumentare la dispersione delle fibre di amianto in un cantiere	serve per aspirare i lavoratori a fine turno
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Il materiale liquido, raccolto nell'aspiratore (polveri leggere e fibre di amianto mescolate con l'acqua nel serbatoio del filtro a ciclone), deve essere	recuperato e chiuso in fusti rigidi e sigillabili debitamente etichettati	convogliato in pubblica fognatura	gestito come le acque di seconda pioggia	convogliato all'acquedotto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, all'interno del cantiere di bonifica di materiali friabili contenenti amianto è necessario proteggere con polietilene	tutte le attrezzature di lavoro non monouso come aspiratori portatili, estrattori ad alto volume, trabattelli, pompe per l'incapsulante	tutti i DPI	tutti i lavoratori	tutti gli indumenti protettivi
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, nella bonifica da amianto è importante proteggere con polietilene tutte le attrezzature di lavoro non monouso	perché, altrimenti, le fibre di amianto depositatesi si incapsano con l'incapsulante formando una amalgama difficilissima da rimuovere	perché vengono utilizzate contemporaneamente in più cantieri	per l'umidità	perché lo decide il datore di lavoro

3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, al termine delle operazioni di rimozione del materiale friabile contenente amianto, le superfici decolabentate	possono essere trattate con un prodotto sigillante, per fissare tutte le fibre residue non visibili soprattutto in luoghi difficilmente accessibili o difficilmente praticabili	devono essere irraggiate con UVA	devono essere spruzzate con agenti schiumogeni	devono essere tagliate e rimosse immediatamente
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, una tecnica di bonifica dell'incapsulamento per i MCA (materiali contenenti amianto) consiste nell'applicazione di una	pellicola protettiva sulla superficie dei MCA, per bloccare il fenomeno di rilascio delle fibre	resina in PCB (policlorobifenili) sulla superficie dei MCA per bloccare il fenomeno di rilascio delle fibre	pellicola abrasiva sulla superficie dei MCA per bloccare il fenomeno di rilascio delle fibre	pellicola fotografica sulla superficie dei MCA per bloccare il fenomeno di rilascio delle fibre
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, la scelta dell'incapsulante per la bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) dipende	dalle caratteristiche del rivestimento in amianto e dagli scopi dell'intervento	dalla volontà dell'ASL	dalla qualità del rivestimento in amianto	dalla disponibilità di mercato dell'incapsulante e dagli scopi dell'intervento
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, prima dell'utilizzo degli incapsulanti, preliminarmente sulla superficie del rivestimento di amianto è opportuno	procedere con l'aspirazione	procedere con la raschiatura	passare con un fumogeno	lavare con agenti schiumogeni
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, l'incapsulante sulla superficie del rivestimento di amianto deve essere applicato con un'apparecchiatura	a spruzzo "airless", al fine di ridurre la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto	ad aria compressa "airless", al fine di ridurre la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto	a colata "airless", al fine di ridurre la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto	a getto continuo, al fine di aumentare la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, la tecnica del glove bag per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) viene utilizzata	nel caso di limitati interventi su tubazioni rivestite in amianto per la rimozione di piccole superfici di cobontazione	per grandi superfici	per piastrelle in vinil-amianto	per intere strutture cobontate in amianto
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è importante che il glove bag venga	installato in modo da ricoprire interamente il tubo o la zona dove si deve operare, e che tutte le aperture siano ermeticamente sigillate	nebulizzato sulla zona da trattare e che tutte le aperture siano ermeticamente sigillate	installato in modo da non ricoprire interamente il tubo	nebulizzato sulla zona da trattare
3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, la procedura di rimozione amianto tramite glove bag prevede	imbibizione del materiale, pulizia delle superfici da cui è stato rimosso con spazzole, lavaggi e spruzzatura di incapsulanti	pulizia delle superfici da cui è stato rimosso con spazzole e lavaggi con acqua	pulizia delle superfici da cui è stato rimosso con spazzole	imbibizione delle superfici e spruzzatura di agenti schiumogeni per la pulizia
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti di MCA (materiali contenenti amianto) derivanti dalle attività di demolizione e costruzione sono classificati in rifiuti	speciali	particolari	liquidi	urbani
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del D.lgs. n. 152/2006, il rifiuto pericoloso della bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è quello che	contiene sostanze tossiche	ha bisogno di attenzioni particolari	non contiene sostanze radioattive	non può essere gestito
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del DM 6.9.1994, i recipienti fissi o mobili, destinati a contenere rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono possedere	adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti	nessun adeguato requisito di resistenza	adeguati requisiti di forma e struttura	adeguati requisiti di robustezza fisica
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i rifiuti che possono dare luogo a fuoriuscita di liquidi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi	non devono essere collocati in contenitori a tenuta	possono essere collocati su terreno battuto in modo che il liquido venga assorbito dal terreno stesso	devono essere collocati in contenitori aperti
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	In caso di deposito di rifiuti liquidi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il kit di emergenza anti-spagamento	è costituito da materiale assorbente idoneo a raccogliere gli eventuali rifiuti sversati	ha la funzione di rilasciare il prodotto per lo smaltimento	è costituito da materiale assorbente idoneo a rilasciare gli eventuali rifiuti sversati	dovrà essere presente lontano dal deposito
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Se lo stoccaggio dei rifiuti, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in cumuli, i cumuli stessi devono essere	realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti	a forma cubica	realizzati su terra battuta	disomogenei

4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti mobili destinati a contenere rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono	essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto	avere capacità di 1 mc	essere di forma cubica	essere aperti
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del D.lgs. n. 152/2006, la classificazione dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere effettuata da	produttore	intermediario	laboratorio	trasportatore
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del D.lgs. n. 152/2006, la classificazione di un rifiuto proveniente dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve avvenire prima che il rifiuto sia	allontanato dal luogo di produzione	giunto all'impianto di destinazione	pervenuto a destinazione	sul luogo di arrivo
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del D.lgs. n. 152/2006, al fine di procedere alla gestione del rifiuto proveniente dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), le sue proprietà di pericolo	devono essere determinate	possono essere determinate ma solo dopo il conferimento all'impianto di recupero/smaltimento	possono anche essere determinate: la determinazione è meramente facoltativa	possono non essere determinate
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del DM 12.6.2002 n. 161, se il deposito dei rifiuti costituiti di mattonelle e ceramiche, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in cumuli, essi devono essere realizzati	su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti, in modo tale da impedire il contatto col suolo	su terra battuta	sulla zona satura del sottosuolo	sulla zona inatura del sottosuolo
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Presso l'area di deposito di rifiuti speciali, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), è opportuno	installare idonea segnaletica di sicurezza atta a identificare la tipologia di materiale in stoccaggio, i principali rischi nonché i divieti e le prescrizioni da osservare	installare una recinzione elettrica	installare un impianto radiometrico	che non venga mai installata idonea segnaletica al fine di non consentire l'individuazione del deposito stesso
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	I contenitori usati per il magazzinaggio di sostanze e preparati pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono essere muniti di	etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) corrispondente alla pericolosità	nessuna etichettatura	un fischietto da utilizzare durante la loro movimentazione	un registro di carico/scarico
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	I recipienti fissi o mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), e non sono destinati allo stesso utilizzo, devono essere	sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni	sottoposti a raggi X prima di poterli utilizzare nuovamente	inceneriti	posizionati al sole per tre mesi prima di poterli utilizzare nuovamente
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i contenitori per lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono	essere correttamente etichettati	essere del tipo usa e getta	far fuoriuscire sempre il liquido sversato all'interno	essere resistenti alla camera di combustione dell'inceneritore
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Se il deposito dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) avviene in aree esterne	è buona norma proteggere i depositi con idonee tettoie per evitare l'irraggiamento diretto dei contenitori	bisogna scavare una trincea drenante per consentire alle acque di prima pioggia di lavare tutti i rifiuti prodotti dall'impianto	devono essere depositati in un unico cumulo in cui i pericolosi devono stare più in alto	non è buona norma proteggere i depositi con idonee tettoie
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Se il deposito dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) avviene in aree interne allo stabilimento,	è necessario garantire un'aerazione permanente adeguata	è necessario presidiarlo 24 ore al giorno	non è necessario garantire un'aerazione permanente	è importante chiudere bene porte e finestre e il sistema di aerazione affinché non vi sia mai un cambio d'aria
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del DM 12.6.2002 n. 161, per lo stoccaggio in serbatoi fuori terra di rifiuti costituiti da concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il bacino di contenimento deve essere realizzato	con materiale idoneo, tale da assicurare un'adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei rifiuti liquidi	in legno o carta e cartone	a una profondità di -10 metri dal livello del mare	in sabbia e materiale filtrante
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del DM 12.6.2002 n. 161, se il deposito dei rifiuti costituiti da cemento, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in cumuli, i cumuli devono essere realizzati su	basamenti resistenti all'azione dei rifiuti, in modo tale da impedire il contatto col suolo	terra battuta	una zona inatura del sottosuolo	una zona satura del sottosuolo
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere effettuato per	tipologie omogenee di rifiuti	gruppi non omogenei di rifiuti	cumuli di rifiuti speciali	tipologie disomogenee di rifiuti



4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del D.lgs. n. 152/2006, se il quantitativo di un deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali non supera i 30 mc. di cui 10 mc di rifiuti pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il deposito stesso prima della raccolta non può avere durata superiore a	un anno	una settimana	un decennio	un mese
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), presso il luogo dove gli stessi sono prodotti deve essere	effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute	realizzato in cumuli disomogenei	perimetrato con un filo elettrico	realizzato con paratie in vetro o legno
4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto	Al sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), presso il luogo dove gli stessi sono prodotti deve essere effettuato	in condizioni di sicurezza	mediante cumuli disomogenei	senza particolare attenzione	con paratie in vetro o legno
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Per "rischi interferenti", secondo il D.lgs. n. 81/2008, si intendono	tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all'affidamento di attività ad appaltatori e lavoratori autonomi all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI	i rischi specifici propri dell'attività del committente	tutti i rischi	i rischi specifici propri degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in caso di affidamento ad altri operatori economici di attività svolte all'interno della azienda, risponde per tutti i danni del dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore che si verificano nel corso delle attività	l'imprenditore committente in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori	l'appaltatore ma non gli eventuali subappaltatori	l'appaltatore ma non l'imprenditore committente	solo l'imprenditore committente
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, i costi sostenuti per eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni	non sono mai soggetti a ribasso	sono soggetti a ribasso	sono soggetti a ribasso ma con un massimo di ribasso del 30%	sono soggetti a ribasso se è richiesto esplicitamente dal datore di lavoro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, sono da considerarsi rischi interferenti	tutti quei rischi presenti nei luoghi di lavoro e non causati da impianti, da attrezzature o da attività dell'azienda alla quale appartiene il lavoratore che li subisce	i rischi specifici propri dell'attività del committente	i rischi specifici propri dell'attività degli appaltatori e dei lavoratori autonomi	se avvengono nelle aree di cantiere degli appaltatori
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in caso di redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti), esso deve essere allegato al	contratto d'appalto	Capitolato Speciale d'Appalto	POS (piano operativo di sicurezza)	piano delle misure di sicurezza
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in caso di aggiornamento o integrazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti), i costi della sicurezza previsti in contratto	devono essere rideterminati	vanno aumentati del 50%	rimangono invariati	vanno diminuiti del 10%
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il committente, deve richiedere i documenti per la verifica dell'idoneità tecnico professionale degli operatori economici per l'affidamento di lavori in contratto d'appalto	al momento dell'invito a formulare l'offerta	dopo aver stipulato il contratto	non prima dello Stato d'Avanzamento dei Lavori	dopo l'inizio dei lavori
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nel cantiere di lavori di attività interferenti il verbale di sopralluogo, valutazione e cooperazione	viene redatto dal committente	viene redatto dall'operatore economico risultato idoneo	viene redatto da tutti gli operatori invitati all'appalto	non è necessario redigere alcun verbale di sopralluogo, valutazione e cooperazione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Il DUVRI, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, rappresenta il Documento Unico	Valutazione dei Rischi da Interferenze	Volontario di Rinuncia alle Indennità	Valutazione dei Rumori Interferenti	Valutazione dei Rischi di Infortuni
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Ricorre l'obbligo di elaborare il DUVRI, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in	caso di affidamento di lavori ad altri operatori economici attraverso il contratto d'appalto	ogni caso in cui vi è una mera fornitura senza installazione	caso di affidamento di lavori intellettuali	ogni caso di affidamento di attività ad altri operatori economici
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la copia del piano di lavoro deve essere inviata almeno	30 giorni prima dell'inizio dei lavori all'organo di vigilanza	30 giorni prima dell'inizio dei lavori al direttore dei lavori	20 giorni prima dell'inizio dei lavori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario competente per territorio	15 giorni prima dell'inizio dei lavori all'organo di vigilanza

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, qualora il valore della concentrazione dell'amianto nell'aria dovesse superare il valore limite previsto per legge, il datore di lavoro deve	informare il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti	sentito i rappresentanti sindacali, esporre i il valore rilevato all'ingresso del cantiere per informare i lavoratori	comunicare agli organi di controllo il valore rilevato a mezzo PEC	inondare il cantiere per abbattere i valori dell'amianto
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	In generale, la squadra che deve svolgere le attività di sopralluoghi e il campionamento di materiali sospetti di contenere amianto deve essere composta da	non meno di due persone	non più di due persone	almeno cinque persone	una persona
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, per tutte le attività lavorative che possono comportare per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, il datore di lavoro adotta idonee misure affinché	gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili	il livello di contaminazione venga mantenuto anche oltre il limite di legge in attesa dei soccorsi	i dispositivi di protezione individuali utilizzati per le operazioni di rimozione dell'amianto vengano riutilizzati dopo il loro uso anche da lavoratori di altre imprese	gli indumenti di lavoro o protettivi utilizzati per le operazioni di rimozione dell'amianto possano essere trasportati all'esterno del cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro va eseguita	da personale in possesso di idonee qualifiche, previa consultazione dei lavoratori e inviati a laboratori qualificati riconosciuti dal Ministero della salute	da personale del cantiere e inviati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dal committente ogni mattina prima di iniziare le attività	dal direttore dei lavori e inviati all'organismo di vigilanza
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, durante le ispezioni per la valutazione dello stato di conservazione di coperture in cemento amianto, il personale deve indossare	facciale filtrante FFP3 monouso, tuta monouso in Tyvek con cappuccio classe III, guanti in nitrile/vinile monouso, scarpe di sicurezza con suola antiscivolo, elmetto di protezione dotato di sottogola, sistemi anticaduta	facciale filtrante FFP3 monouso, tuta monouso in Tyvek, guanti chirurgici monouso, scarpe di sicurezza, elmetto di protezione, sistemi anticaduta	maschera FFP2, guanti in nitrile/vinile monouso, scarpe di sicurezza con suola antiscivolo, elmetto di protezione dotato di sottogola, sistemi anticaduta, tuta in PVC	tuta monouso in Tyvek con cappuccio classe III, guanti in nitrile/vinile monouso, scarpe di sicurezza con suola antiscivolo, elmetto di protezione dotato di sottogola
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, il sistema di decontaminazione del personale in un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è composto almeno da	4 zone	2 zone	1 zona	3 zone
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, nel sistema di decontaminazione del personale in un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) il locale doccia è adiacente	al locale equipaggiamento e alla chiusa d'aria	all'area di lavoro e al locale doccia	alla doccia e alla chiusa d'aria	all'area esterna al cantiere e al locale di decontaminazione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, il sistema di decontaminazione del personale in un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere	all'esterno e alla chiusa d'aria	all'esterno	vicino alla sala riposo del personale	vicino al cancello
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, nelle attività lavorative che possono comportare la potenziale esposizione ad amianto dei lavoratori, la concentrazione nell'aria del luogo di lavoro della polvere proveniente dall'amianto deve essere ridotta al minimo attraverso	la riduzione del numero dei lavoratori esposti	la chiusura immediata del cantiere	l'incapsulamento del personale che opera nel cantiere di bonifica	l'aumento del numero dei lavoratori in modo tale da abbassare l'esposizione di ogni singolo lavoratore
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro ai fini dell'individuazione delle procedure di lavoro per la riduzione del rischio dei lavoratori di un cantiere di bonifica deve	valutare tutti i rischi a cui possono essere soggetti i lavoratori di un cantiere di bonifica e derivanti da esposizione ad agenti fisici	redigere il progetto esecutivo di bonifica con il PSC	intervistare i lavoratori per capire da loro quali sono i reali problemi presenti in un cantiere di bonifica	valutare, sentito il Progettista dell'area di decontaminazione, come predisporre il locale docce, il locale equipaggiamento e il locale chiusa d'aria
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi è aggiornata	ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta	ogni due anni	ogni 5 anni	non viene mai aggiornata una volta elaborata
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, nel caso in cui i limiti di esposizione ad agenti fisici siano superati, deve	adottare misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione	chiamare i soccorsi e nell'attesa sospendere il cantiere di bonifica	isolare le fonti di inquinamento e rivedere il progetto esecutivo dell'opera	allertare tempestivamente l'organismo di vigilanza
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, in un cantiere di bonifica, in caso di un possibile rischio di esposizione al rumore del lavoratore, il datore di lavoro	adotta misure tecniche di contenimento del rumore in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei lavoratori	fornisce mascherine FFP3 ai lavoratori	non ha nessun obbligo perché l'Organizzazione mondiale della salute (OMS) ha sancito che il fattore rumore non produce effetti nocivi sulla salute del lavoratore	sostituisce i DPI (dispositivi di protezione individuale) che isolano il lavoratore dalla fonte di rumore con altri più leggeri e che consentono di avere un maggior ascolto
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, in un cantiere di bonifica, in caso di un possibile rischio di esposizione del lavoratore a vibrazioni meccaniche, il datore di lavoro	adotta altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche	non adotta alcun provvedimento perché l'Organizzazione mondiale della salute (OMS) ha sancito che le vibrazioni meccaniche non producono effetti nocivi sulla salute del lavoratore	consente ai lavoratori di rallentare le lavorazioni per ridurre le vibrazioni	elimina i DPI (dispositivi di protezione individuale) che isolano il lavoratore dalle vibrazioni meccaniche

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, se, nonostante le misure di prevenzione adottate, i valori limite per le vibrazioni meccaniche vengono superati, il datore di lavoro	prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limiti	deve restituire al costruttore lo strumento di lavoro utilizzato dal lavoratore	mette a disposizione dei lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) dell'udito ed esige che i lavoratori indossino tali dispositivi nei luoghi di lavoro	deve chiamare i soccorsi e nell'attesa sospendere le lavorazioni
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, nel caso di un possibile rischio di esposizione del lavoratore a campi magnetici in un cantiere di bonifica, il datore di lavoro	adotta misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, e se necessario impone l'uso di dispositivi di sicurezza, di protezione della salute	se necessario elimina i dispositivi di protezione collettivi e individuali e impone l'uso di mascherine chirurgiche	non ha nessun obbligo perché i campi magnetici non producono effetti nocivi sulla salute del lavoratore	impone l'uso dei telefoni cellulari
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, se, nonostante le misure di prevenzione adottate, i valori limite per i campi magnetici vengono superati, il datore di lavoro	individua le cause del superamento e adotta, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento	mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuali a protezione delle vie respiratorie ed esige che i lavoratori indossino tali dispositivi nei luoghi di lavoro	elimina i DPI (dispositivi di protezione individuale) che isolano il lavoratore dai rumori meccanici	deve darne immediata comunicazione alla prefettura per i necessari provvedimenti
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Al sensi del D.lgs. n. 81/2008, qualora la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili, il datore di lavoro deve	evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni	predisporre un metal detector all'entrata del cantiere	dotare i lavoratori di maschere antigas	esporre apposti cartelli che indichino possibili esplosioni in corso
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in caso di incidenti o emergenza per l'esposizione ad agenti chimici pericolosi da parte di un lavoratore in un cantiere di bonifica, il datore di lavoro deve	adottare immediate misure atte ad attenuarne gli effetti e informare i lavoratori	consegnarsi alla Questura	redigere un nuovo piano Sanitario sulla base degli effetti dell'incidente	darne immediata notizia al responsabile legale dell'azienda
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per modalità di esposizione si intendono le modalità	espositive a mezzo delle quali il potenziale bersaglio entra in contatto con le specie chimiche contaminanti	che caratterizzano un gruppo omogeneo di lavoratori	invasive con cui un contaminante entra in contatto offattivo con un lavoratore	espositive per un gruppo disomogeneo di lavoratori
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'esposizione diretta di un lavoratore di un cantiere di bonifica a un agente chimico si verifica	se la via di esposizione coincide con la sorgente di contaminazione	quando un lavoratore non ha i DPI	quando un lavoratore sversa un agente chimico	nel caso in cui il contatto del recettore con la sostanza inquinante avviene a seguito della migrazione dello stesso attraverso i comparti ambientali, e quindi la via di esposizione non coincide con la sorgente di contaminazione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, lo scopo del monitoraggio biologico è di	valutare l'esposizione e il rischio per la salute mediante il confronto dei valori ottenuti con un riferimento adeguato	valutare lo stato di stress del lavoratore alla fine della giornata lavorativa	analizzare la reazione del lavoratore in relazione ad alcune bevande biologiche	valutare il comportamento di alcune specie animali in presenza di culture biologiche
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, i mezzi biologici più comuni per la valutazione dell'esposizione del lavoratore a un agente chimico pericoloso sono il	sangue, le urine e l'aria espirata	prelievo di un lembo di pelle	prelievo dei capelli	prelievo di saliva
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il risultato delle analisi eseguite su di un campione prelevato da un lavoratore potenzialmente esposto a un agente chimico durante i lavori in cantiere permette di	conoscere il grado di esposizione dell'individuo in relazione al valore limite biologico stabilito per tale contaminante	capire lo stato del lavoratore rispetto allo standard prestazionale	organizzare il cantiere	comprendere e valutare se il lavoratore è sottoposto a stress psico-fisico
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il monitoraggio biologico sul lavoratore di un cantiere di bonifica potenzialmente esposto ad agenti chimici pericolosi rappresenta un importante strumento per la sorveglianza	sanitaria e la valutazione del rischio	psicologica del lavoratore	del lavoratore	lavorativa
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'unico agente chimico che riporta un valore limite biologico è	il Piombo e i suoi composti ionici	il Potassio	l'ossigeno	il Rame
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il monitoraggio biologico eseguito su un lavoratore esposto a un agente chimico pericoloso durante le lavorazioni in un cantiere di bonifica fornisce	la misura delle quantità di composti tossici assorbita dall'individuo durante il lavoro	la misura dell'esposizione esterna dell'individuo	una misura dello stato psicologico del lavoratore	una misura dello stress a cui è sottoposto il lavoratore
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il monitoraggio biologico di esposizione al Piombo viene eseguito	attraverso la misurazione del livello di piombo nel sangue con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico	attraverso la misurazione del livello di piombo nel sangue dopo aver ingerito 60 mg Pb ogni 100 ml di sangue	misurando il livello di piombo presente nell'organismo del lavoratore dopo 8 ore di esposizione al tetraetile di piombo	su richiesta del lavoratore mediante ripetute ingestioni nel tempo al termine delle quali si procede al prelievo del sangue

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue per le lavoratrici in età fertile comporta	l'immediato allontanamento dall'esposizione	il licenziamento per giusta causa	l'obbligo di indossare il grembiule di piombo durante l'attività lavorativa	l'agevolazione di permanere nel luogo di esposizione al piombo per la metà dell'orario di lavoro giornaliero
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo ADR, per inquinamento di ambienti confinati "indoor", si intende la	presenza nell'aria di ambienti confinati, di inquinanti chimici, fisici o biologici non presenti, naturalmente, nell'aria esterna	contaminazione del pavimento di un edificio	presenza di rifiuti sanitari a rischio infettivo all'interno di un edificio	contaminazione delle pareti all'interno di un ufficio
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, lo scopo del monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere di bonifica è di	individuare tempestivamente un'eventuale diffusione di fibre di amianto nelle aree incontaminate	individuare se qualcuno sta prelevando amianto per fini personali	catturare tutte le fibre che fuoriescono dal cantiere	verificare se ci sono MCA (materiali contenenti amianto) anche fuori dal cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere deve essere eseguito	quotidianamente, dall'inizio delle operazioni di disturbo dell'amianto fino alla pulizia finale dell'area	solo alla chiusura del cantiere	solo in caso di incidente prima dell'inizio dei lavori del cantiere	di notte
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, nel monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere devono essere controllate	l'uscita del tunnel di decontaminazione o il locale incontaminato dello spogliatoio	i bagni	la sala TV dei lavoratori	l'ufficio di rappresentanza del cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, i campionamenti sporadici per il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere devono essere eseguiti	durante la movimentazione dei rifiuti	di notte	in prossimità della gru di cantiere	alla distanza di almeno 100 metri dal cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, le soglie di allarme previste per il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere sono	preallarme e Allarme	attenzione Primaria e attenzione Secondaria	soglia Verde e Soglia Rossa	pericolo e Attenzione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, si raggiunge la soglia di Allarme in un monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere quando la concentrazione di fibre aerodisperse supera i	50 f/l	20 f/l	100 f/l	70 f/l
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il DM 6.9.1994, lo stato di Preallarme durante il monitoraggio ambientale nelle aree di cantiere di bonifica MCA (materiali contenenti amianto) prevede	tra l'altro la pulizia dell'impianto di decontaminazione	la chiusura immediata del cantiere senza rimozione dei MCA	l'incapsulamento del cantiere	l'invio del personale al Pronto Soccorso
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, in caso di rischio per la salute di un lavoratore dipendente del cantiere di bonifica	adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuali	allerta l'ufficio Risorse Umane	redige il piano di sicurezza rafforzato	prepara il POS (piano operativo di sicurezza)
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per sorveglianza sanitaria si intende	l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa	gli atti medici che il datore di lavoro effettua nei confronti dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa	l'attività dell'addetto alla vigilanza	l'insieme delle visite mediche, che il medico competente compie finalizzate alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, dopo il pensionamento
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende	una visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica	una risonanza magnetica a scelta dal lavoratore	un test psico-attitudinale	un colloquio con il direttore delle risorse umane e personale
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende	la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica	la riunione periodica	la valutazione dei rischi	il colloquio col datore di lavoro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, non rientrano nella sorveglianza sanitaria del luogo di lavoro	l'accertamento dello stato di gravidanza	le visite mediche finalizzate alla valutazione del rischio per la salute del lavoratore	le visite mediche ritenute dal medico competente correlate ai rischi professionali	le visite mediche finalizzate a verificare l'idoneità alla mansione prevista

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, le lavoratrici in stato di gravidanza	hanno diritto a una particolare tutela in riferimento alle mansioni svolte	hanno diritto a una maggiore tutela ma solo dal VI mese di gravidanza	non hanno nessuna attenzione rispetto alle condizioni di lavoro in cui operano	non hanno diritto a nessun particolare trattamento rispetto agli altri colleghi maschi
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria viene effettuata	all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti	dopo 3 mesi dall'esposizione	in nessun caso prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione	entro 24 ore dall'esposizione
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, viene informato dei risultati del monitoraggio biologico il	lavoratore interessato	rappresentante legale	direttore risorse umane	Ministero della salute
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, qualora nell'ambito della sorveglianza sanitaria il medico competente rilevi il superamento di un valore limite biologico deve informare	immediatamente e individualmente i lavoratori interessati e il datore di lavoro	il rappresentante legale	il Ministero della salute	il dirigente delle risorse umane
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, per svolgere le funzioni di medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria in azienda è necessario il possesso	della specializzazione in medicina legale	della laurea in scienze infermieristiche	della laurea in odontoiatria	del master in medicina alternativa
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende	la visita medica periodica	il test psico-attitudinale	la verifica della capacità all'utilizzo dei DPI	la visita psicologica
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, per i lavoratori di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)	sussiste l'obbligo di essere informati sulla natura dell'emergenza e sul modo di comportarsi in situazioni d'emergenza	sussiste l'obbligo di essere informati sul modo di comportarsi in caso di emergenza ma solo se lo stabilisce il datore di lavoro	sussiste l'obbligo di essere informati sulla natura dell'emergenza solo se prevista dalla ASL	non sussiste l'obbligo di essere informati sul modo di comportarsi in caso di emergenza
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, all'interno del cantiere di bonifica presso la baracca adibita e infermeria o presso l'ufficio di cantiere deve essere presente	una cassetta di pronto soccorso il cui contenuto rispetti quanto disposto dalla ASL locale	un computer pronto all'uso per dare l'allarme	una cassetta degli attrezzi per le manutenzioni straordinarie	un archivio delle foto del cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, il piano delle misure di sicurezza e coordinamento di un cantiere di bonifica deve contenere	i numeri di pronto intervento da utilizzare nei casi di incidenti o di situazioni di emergenza	indicazioni specifiche sui contenuti del piano di intervento sanitario nazionale	le aree di verde pubblico	le aree in cui si trovano i punti ristoro o i distributori di bevande
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, il piano di emergenza e di evacuazione di un cantiere di bonifica deve comprendere	il coordinamento con le diverse imprese, con gli enti di soccorso e l'attribuzione dei ruoli ai diversi operatori coinvolti	le aree ai punti ristoro	le aree in cui è prevista l'attività fisica	l'elenco delle targhe delle vetture presenti giornalmente nel cantiere
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, in un cantiere di bonifica i mezzi e le attrezzature d'intervento da utilizzare in caso di emergenza	devono essere sempre efficienti opportunamente segnalati e distribuiti nell'intera area del cantiere	vengono conservati dal committente dei lavori	sono tenuti chiusi in un luogo ben riparato perché non devono essere facilmente accessibili per evitare un uso improprio	se non omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non possono essere adoperati
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, in un piano di emergenza di un cantiere di bonifica	devono essere previste misure preventive e descritte in ciascuna area di intervento classificando le aree di rischio presenti nel cantiere	le misure preventive sono sempre le stesse per ciascun cantiere	non sono previste misure preventive	le misure preventive devono prevedere i giorni di festa in cui il cantiere rimarrà chiuso
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, l'addetto alla gestione delle emergenze in un cantiere di bonifica viene designato	dal datore di lavoro della ditta appaltatrice	dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dall'organismo di vigilanza	dalla regione territorialmente competente
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D. lgs. n. 81/2008, l'addetto alla gestione delle emergenze in caso di emergenza in un cantiere di bonifica	accertata la natura dell'emergenza, deve chiamare immediatamente i soccorsi adeguati alla necessità emergente	deve informare dell'emergenza il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	deve informare dell'emergenza il committente	deve chiudere le porte del cantiere per evitare che i lavoratori si disperdano

5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	L'Addetto al servizio delle emergenze di un cantiere di bonifica amianto deve sempre avere con sé	istruzioni scritte con le principali nozioni di pronto intervento e primo soccorso	un misuratore di pressione arteriosa per le impellenti necessità	uno strumento di misura per misurare l'area in cui si è verificata l'emergenza	un termometro
5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei	Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il Coordinatore per la Progettazione in sede di allestimento di un cantiere di bonifica deve	prevedere un numero sufficiente a fronteggiare eventuali emergenze di cassette di pronto soccorso	deve valutare la professionalità dei lavoratori ammessi a frequentare il cantiere	non deve chiedere nulla	richiedere lo stato di salute di tutti i lavoratori da trasmettere al committente